



# **Centrale Unica di Committenza dell'Acquese**

## *Provincia di Alessandria*

Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Cassine, Castelletto d'Erro, Masone, Mele, Ponzone, Rossiglione, Strevi e Terzo  
c/o Comune di Acqui Terme - Piazza Levi, 12 15011 Acqui Terme (AL)

---

### **DISCIPLINARE DI GARA**

**OGGETTO: GARA EUROPEA DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO POLISPORTIVO COMUNALE MOMBARONE E PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CIG 8859040713.**

CPV 92610000-0 "Servizi di gestione impianti sportivi"

#### **INFORMAZIONI GENERALI (da leggere attentamente)**

L'INTERA PROCEDURA VERRA' ESPLETATA IN MODALITA' TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART.58 DEL D.LGS N.50/2016 e smi.

LA PRESENTE GARA NON SOGGIACE ALLE DEROGHE PREVISTE DAL D.L. N.76/2020 "Semplificazioni" convertito nella legge n.120/2020 e modificato dal D.L. n.77/2021. Troverà invece applicazione l'articolato avente valenza di regola generale.

Ai fini del presente bando e disciplinare di gara si intende per Codice dei contratti pubblici oppure per Codice, il decreto legislativo 18 Aprile 2016 n.50 avente ad oggetto: "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura" **così come integrato dal D.lgs n.56/2017 (correttivo) E MODIFICATO MEDIO TEMPORE dal D.L.32/2019 (CD.Sblocca cantieri), convertito con modificazioni nella Legge 14/06/2019 n.55.**

per **Regolamento** il DPR 5 ottobre 2010 n.207 (parte rimasta in vigore in via transitoria ai sensi degli articolo 216 e 217 del D.lgs n.50/2016);

Per gli aspetti non disciplinati, trovano applicazione le disposizioni della legge 241/1990 e s.m.i. e il Codice civile.

Le informazioni sotto riportate rispettano l'allegato XIV del D.lgs n.50/2016.

Il presente affidamento è stato inserito dal Comune di Acqui Terme ai sensi dell'art. 21 comma 3 del Codice nel programma triennale OO.PP e biennale delle forniture e dei servizi di cui al DUP 2021/2023, come da delibera del Consiglio Comunale .nr.32/2021.

L'appalto ha per oggetto i servizi elencati nell'allegato IX del Codice dei contratti pubblici "servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi". L'affidamento per la gestione globale dei medesimi è qualificato come concessione di servizi e disciplinato dalla Parte III del D.lgs n.50/2016 e smi.

**In quanto concessione di servizi (art. 3, comma 1, lett. vv, D.Lgs. 50/2016) farà carico al concessionario il rischio operativo (lett.zz) di quanto segue nel presente disciplinare di gara.**

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente ed espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione della piattaforma telematica disponibile all'indirizzo internet:

**<https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>**

conforme all'art.40 e alle prescrizioni di cui all'art.58 del D.Lgs.n.50/2016 e smi e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) dettagliatamente descritta nel seguito.

**N.B.: per ulteriori indicazioni ed approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, si rimanda allo specifico paragrafo 8.1 del disciplinare di gara all'uso dedicato. Si vuole però evidenziare che per richieste di assistenza sull'utilizzo della piattaforma o per segnalare eventuali anomalie o malfunzionamenti è necessario contattare il CONTACT CENTER DI Maggioli telefonando al numero 0541 628380 poiché nella sezione assistenza sono stati erroneamente indicati i numeri di telefono dei ns. uffici.**

## **SEZIONE 1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.**

**DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE:** CENTRALE UNICA DELL'ACQUESE – CUC fra i Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Cassine, Castelletto d'Erro, Mele, Masone, Ponzone, Rossiglione, Strevi e Terzo ai sensi e per gli effetti dell'art.37 comma 4, lettera b) del D.Lgs. 18/04/2016 N.50 e smi.

**INDIRIZZO:** Comune Capofila: Comune di Acqui Terme Ufficio Tecnico LL.PP. Piazza Levi 12 15011 Acqui Terme.

**PUNTI DI CONTATTO:** Per informazioni sugli atti di gara: Ufficio Tecnico LL.PP. Telefono 0144-770236-770231 email: ufficio [tecnico@comune.acquiterme.al.it](mailto:tecnico@comune.acquiterme.al.it) PEC: [acqui.term@cert.ruparpiemonte.it](mailto:acqui.term@cert.ruparpiemonte.it). DOTT.ssa SIMONA RECAGNO Funzionario Tecnico - CUC dell'Acquese.

**IMPORTANTE** : Viste le note prescrizioni contro il diffondersi del virus COVID 19, in base alle direttive del Sindaco del Comune di Acqui Terme, l'Ufficio Tecnico e la CUC dell'Acquese preposta al servizio di cui trattasi, svolgono i propri compiti anche attraverso il lavoro agile, pertanto per qualsiasi informazione o richiesta SI PREGA DI USARE LE COMUNICAZIONI DEL PORTALE COME DI SEGUITO SPECIFICATO.

**DENOMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER CONTO DELLA QUALE SI INDICE LA PROCEDURA:** COMUNE DI ACQUI TERME (AL) C.F. e P.I.: 00430560060. Piazza Levi 12 Acqui Terme (AL).

**PUNTI DI CONTATTO:** Ufficio Tecnico LL.PP. Per informazioni di carattere tecnico: Arch.FEDERICA MACARIO Telefono 0144/770239 email: ufficio [tecnico@comune.acquiterme.al.it](mailto:tecnico@comune.acquiterme.al.it); mentre per informazioni sugli aspetti gestionali Dott. MATTEO BARBERO Telefono 0144/770207 PEC: [acqui.term@cert.ruparpiemonte.it](mailto:acqui.term@cert.ruparpiemonte.it).

In attuazione di quanto disposto nel provvedimento del Consiglio Comunale di Acqui Terme n. 32 del 28/07/2021 di autorizzazione della gestione a terzi dell'impianto sportivo di Mombarone e di approvazione del progetto di concessione di cui il capitolato speciale d'oneri che disciplina il servizio di cui trattasi, nonché con determinazione a contrattare Ufficio Ragioneria, Patrimonio, Personale del Comune di Acqui Terme nr. 592 del 03/08/2021 e con successiva determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Acquese n.45/2021 di approvazione atti di gara, è stata indetta la presente gara a procedura aperta, sopra soglia europea, per l'affidamento della gestione del complesso polisportivo di Mombarone e per la realizzazione di interventi di riqualificazione, (concessione prettamente di servizi) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 35 comma 1 lett.a, dell'art.60, del Codice dei contratti pubblici e a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 2 dello stesso Codice.

Il Responsabile Unico del Procedimento a sensi dell'art.31 del D.lgs n.50/2016 e smi è il Dirigente dei Servizi Finanziari, Patrimonio e Personale del Comune di Acqui Terme Dott. Matteo Barbero.

Il Responsabile del sub-procedimento di gara è la Rag.Trucchi Silvia del Comune di Acqui Terme in qualità di Responsabile Ufficio Tecnico della CUC dell'Acquese.

A seguito dell'aggiudicazione, la stipulazione del contratto e la sua esecuzione in qualità di committente sarà gestita direttamente dal Comune di Acqui Terme.

**Suddivisione in lotti: NO A sensi dell'art.51 del D.lgs n.50/2016 e smi.** La concessione è in un unico lotto funzionale in ragione della necessità: a) di rendere le prestazioni agli utenti in modo integrato ed omogeneo; b) di ottimizzare la gestione economico-finanziaria degli impianti al fine di assicurare l'equilibrio economico finanziario della medesima concessione.

**Natura del servizio:** il servizio di gestione di un impianto sportivo è da considerarsi ad ogni effetto di legge servizio pubblico e non potrà essere per nessun motivo sospeso o abbandonato se non per cause di forza maggiore.

**Il luogo di svolgimento del servizio nel suo complesso** Impianto polisportivo di Mombarone Piazza Martiri delle Foibe 4 il relativo Codice NUTS è ITC18 Comune di Acqui Terme.

Il bando di gara e relativo disciplinare sarà pubblicato con le modalità di cui all'art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi :

- \_ Sull'Albo pretorio del Comune di Acqui Terme;
- \_ Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
- \_ Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per estratto;
- \_ Sul sito del Comune di Acqui Terme e della CUC: [www.comune.acquiterme.al.it](http://www.comune.acquiterme.al.it);
- \_ per estratto su nr.2 quotidiani nazionali e n.2 quotidiani regionali.

Si precisa che :

- Il capitolato speciale d'oneri di cui alla delibera del Comune di Acqui Terme C.C. nr.32/2021, contiene la regolamentazione contrattuale della concessione ed illustra quantità e caratteristiche del servizio, da intendersi minime ed inderogabili.
- In forza del principio della prevalenza funzionale e di quello della prevalenza economica, il presente appalto configura la fattispecie della concessione di servizi, ex art.164 comma 2 del Codice, in quanto la gestione integrata del servizio sportivo rivolta all'utenza è prevalente rispetto all'esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo medesimo.
- Con la partecipazione alla procedura l'operatore economico concorrente riconosce pienamente ed accetta tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dal bando e dal presente disciplinare di gara e relativi allegati, dall'allegato capitolato prestazionale e da tutta la documentazione relativa al servizio.

La documentazione di gara comprende:

- Bando e Disciplinare di gara
- Patto di integrità del Comune di Acqui Terme
- Modello di istanza di partecipazione con Facsimile Offerta
- Modello DGUE editabile con istruzioni circolare MIT n.3 del 18/07/2016.
- CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI e relativi allegati: allegato A) Elenco dotazioni e attrezzature; allegato B) planimetria; allegato C) schema di contratto; allegato D) Matrice dei rischi; allegato E) P.E.F. di massima, allegato F) PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA composta a sua volta da: Relazione tecnico illustrativa, quadro economico, stima dei lavori, inquadramento catastale, planimetria generale, planimetria lotto F.

Il bando ed il presente disciplinare di gara vengono redatti da questa Amministrazione aggiudicatrice in quanto iscritta all'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti istituita presso l'ANAC ai sensi dell'art.216 comma 10 del Codice dei contratti pubblici. Numero di iscrizione 0000549655.

**L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Stazione appaltante le spese di pubblicazione obbligatorie e gli oneri già sostenuti o da sostenere per l'attività di espletamento della presente procedura, il cui importo verrà comunicato all'aggiudicatario, in ottemperanza all'art.216 comma 11 del D.lgs n.50/2016 e smi, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art.5 del decreto MIT 2/12/2016.**

Il suddetto disciplinare specifica e definisce le regole procedurali per lo svolgimento della gara finalizzata all'affidamento in concessione, del servizio di gestione dell'impianto sportivo di Mombarone di cui all'oggetto. In considerazione di ciò gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

**RICHIESTA DOCUMENTI, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:** Ai sensi dell'art.74 del Codice la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto sulla piattaforma telematica.

**Dalla piattaforma telematica è possibile entrare nell'elenco di tutte le procedure, in particolare cliccando su "Visualizza scheda" è possibile accedere alla scheda di dettaglio della presente procedura dove sarà consultabile la "documentazione di gara" elencata nel presente disciplinare di gara e ogni altra comunicazione di informazione relativa alla procedura medesima.**

## CHIARIMENTI

Qualora l'operatore economico abbia necessità di ottenere chiarimenti sulla presente procedura di affidamento, dovrà esplicitarli utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma secondo le modalità meglio specificate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali".

Le richieste di chiarimenti o quesiti devono essere trasmessi entro e non oltre 8 giorni lavorativi prima rispetto alla data di presentazione delle offerte. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte alla richiesta di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, verranno fornite ex art.60 comma 3 del Codice dei contratti pubblici almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma telematica nell'apposita sezione "Comunicazioni dell'amministrazione", accessibile come innanzi indicato in ordine alla disponibilità ed all'accesso alla documentazione di gara.

Qualora i chiarimenti o le informazioni attengano ad aspetti di natura tecnica la CUC dell'Acquese provvederà ad acquisire la risposta dal tecnico incaricato dal Comune di Acqui Terme nei tempi occorrenti.

Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l'assistenza tecnico-specialistica legata all'utilizzo dell'AVCPASS risolvibili attraverso l'assistenza tecnica messa a disposizione dall'ANAC.

**Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa. E' comunque possibile contattare la CUC dell'Acquese al fine di avere assistenza nella compilazione della documentazione di gara.**

Salvo quanto innanzi disposto in merito ai "Chiarimenti", tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la CUC dell'Acquese e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma telematica (a riguardo si richiama il documento "Guida alla presentazione delle offerte telematiche") e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in fase di registrazione alla piattaforma telematica (come previsto dal documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti", presente sul sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/sezione?informazione>), **sotto sezione "accesso area riservata"**.

Si avvisa che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e s.m.i., questa Centrale di Committenza si riserva la facoltà di pubblicare avvisi ed informazioni, inerenti la presente gara e relativi alla necessità di : -integrazioni, - revoca parziale o totale;-sospensione; - rinvio, salvo quanto previsto nell'art.79, comma 5 bis, del Codice dei contratti pubblici.

## COMUNICAZIONI

Ai sensi degli artt.76, comma 6 e 52 del Codice nonché dell'art.6 del D.lgs n.82/2005, le comunicazioni verranno effettuate attraverso i suddetti mezzi di comunicazione elettronici, ovvero mediante la piattaforma telematica e via PEC.

Eventuali modifiche all'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate agli indirizzi di posta elettronica evidenziati nel precedente paragrafo relativo ai punti di contatto sia della CUC dell'Acquese paragrafo 1.1, sia della stazione appaltante Comune di Acqui Terme paragrafo 1.2.

Diversamente la CUC dell'Acquese declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recepimento delle comunicazioni. La modifica dell'indirizzo PEC dovrà essere riportata anche nei dati anagrafici inseriti in sede di registrazione sulla piattaforma come meglio specificato nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica di accesso all'Area riservata del portale appalti".

In caso di RTI, GEIE, Aggregazioni di imprese di rete, o Consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art.45 comma 2, lett.b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento o subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari o a tutti i subappaltatori.

## **SEZIONE II OGGETTO DELL'APPALTO**

**2.1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE E IMPORTO DEI LAVORI ACCESSORI :** La consistenza qualitativa e le caratteristiche di esecuzione dei servizi di cui trattasi sono specificamente disciplinati nel Capitolato speciale d'oneri e nel progetto di fattibilità tecnico-economica, allegato al medesimo dove vengono computati i lavori di riqualificazione e di adeguamento da realizzarsi, obbligatoriamente, a carico del Concessionario.

Si sottolinea che in ogni caso il futuro concessionario, nell'erogazione dei servizi, è tenuto a proprie spese, a porre in essere tutte le prestazioni e le attività anche se non espressamente specificate negli atti contrattuali di gara o in offerta, che si rendessero necessarie per l'adeguatezza e la regolarità dei servizi stessi.

Di seguito viene descritto il fulcro principale della concessione oggetto del presente atto.

Il compendio immobiliare oggetto della presente concessione è sito nel territorio del Comune di Acqui Terme, piazza Martiri delle Foibe, 4, zona periferica a prevalente destinazione residenziale nella quale trovano ubicazione, oltre ad immobili ad uso abitativo ed al suddetto centro sportivo, edifici per l'istruzione scolastica e la formazione professionale ed attività agricole.

L'impianto sportivo, appartenente al patrimonio indisponibile comunale, viene storicamente considerato il centro poli sportivo del territorio, finalizzato all'attività agonistica, dove anche i paesi della Valbormida acquese, trovano nel centro, un punto di riferimento per l'attività sportiva multidisciplinare tanto che, per l'esistenza dell'impianto e grazie alla sua eccellente configurazione, è stato negli anni, sede di alcune manifestazioni sportive giovanili divenute celebri e modello per altri eventi analoghi a livello nazionale ed internazionali come ad esempio il Torneo internazionale Summervolley di pallavolo giovanile (dal 1997), il Torneo internazionale di Badminton (dal 1999), la festa regionale del C.S.I. Nel corso degli anni il centro è stato anche utilizzato per i ritiri precampionato da parte di club professionistici di calcio.

L'impianto sportivo di Mombarone, esplicandosi attraverso numerose funzioni quali l'organizzazione tecnica dell'attività sportiva, la conduzione edilizia dell'immobile, l'organizzazione dell'aspetto promozionale, appartiene alla fattispecie degli "impianti con rilevanza economica" e pertanto l'affidamento della sua gestione rientra nella categoria delle "Concessioni di servizi" di cui all'art.3 del Codice dei contratti pubblici e deve avvenire nel rispetto dei disposti di cui all'art. 164 e seguenti del D. Lgs. 50/2016 con applicazione delle parti I e II del Codice stesso;

Lo scopo della presente concessione riguarda la gestione, l'utilizzo, la conservazione ed il

miglioramento della struttura e degli impianti sportivi anche attraverso la realizzazione di interventi di riqualificazione, come di seguito esplicitato.

La concessione in oggetto, si inserisce in un articolato progetto di interventi finalizzati ad una riqualificazione complessiva dell'area tesa ad ottenere un restauro e risanamento conservativo del complesso e a renderlo adeguato rispetto alle nuove normative impiantistiche di settore. Pertanto, all'art.2 del capitolato speciale d'onere, si evidenziano una serie di interventi di riqualificazione, promossi e totalmente a carico dell'Amministrazione Comunale e che si sintetizzano in :a) **PROGETTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL BLOCCO SERVIZI PISCINA E PALAZZETTO** dell'importo complessivo di Euro 1.200.000 che verrà a breve appaltato dallo stesso Comune; b) proposta di partenariato di **PROJECT FINANCING DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA** il cui iter di verifica è attualmente in corso di ultimazione e la qual proposta prevede la sostituzione dei serramenti del Palazzetto e della piscina coperta; la sostituzione della copertura del palazzetto; il rifacimento del manto di copertura della piscina; la realizzazione di cappotto interno della zona piscina; l'installazione di strumenti di contabilizzazione termica; e c) **PROGETTO DI ADEGUAMENTO E DI MESSA A NORMA ANCHE AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL CPI DI CUI AL DPR 151/2011** dell'importo complessivo di Euro 600.000 IVA compresa in corso di predisposizione da parte di tecnico abilitato - sempre realizzato dal Comune di Acqui Terme.

Al fine di rafforzare il consistente programma di ammodernamento dell'impianto da parte dell'Amministrazione Comunale e raggiungere l'obiettivo di un impianto efficiente e sicuro, all'affidatario della Concessione, viene richiesto obbligatoriamente di realizzare a propria cura e spese per un importo di Euro 600.000 IVA e spese tecniche comprese il progetto di Rifacimento blocco spogliatoi LOTTO F ed adeguamenti impiantistici vari ( il cui studio di fattibilità tecnico economico fa parte dei documenti di gara).

La presente concessione ha, essenzialmente, **quale prestazione principale**, lo scopo di promuovere un utilizzo sistematico degli spazi insistenti all'interno del Centro Polisportivo Comunale, di proporre e realizzare un progetto in cui si articola una gestione che preveda lo svolgimento di attività sportive e ricreative, soddisfacendo le esigenze e le aspettative di fasce sempre più ampie di popolazione.

**La prestazione secondaria** si identifica nell'esecuzione dei lavori accessori con oneri di progettazione che il Concessionario finanzia a propria cura e spese.

L'erogazione dei servizi sportivi, dovrà perseguire pertanto, i seguenti scopi:

- promozione, diffusione e sviluppo della pratica sportiva e dell'attività fisico-motoria-ricreativa, per tutte le fasce di età, nonché per le esigenze delle persone con disabilità; riconoscimento dello sport quale strumento di pari opportunità, di integrazione e inclusione sociale, di prevenzione e di contrasto a fenomeni di disagio e di emarginazione, anche in relazione all'accessibilità e alla fruibilità dei luoghi di sport, per il pubblico e per gli atleti;
- diffusione della pratica sportiva e motoria anche quale strumento di contrasto al fenomeno della dispersione e dell'abbandono in ambito scolastico e universitario
- integrazione delle politiche sportive con quelle educative, turistico-culturali, dell'istruzione, sociali, ambientali e della salute;
- tutela e valorizzazione degli sport della tradizione e delle società sportive storiche;
- promozione e tutela dell'associazionismo e valorizzazione del volontariato sportivo;
- diffusione della pratica sportiva e motoria quale importante mezzo di valorizzazione del territorio, anche a fini turistici, e di sviluppo economico.

- ottenere una conduzione economica che miri allo sviluppo degli impianti.

L'impianto Polisportivo concesso sarà destinato a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza. Il Comune, infatti, persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo l'impianto Polisportivo a disposizione delle associazioni e delle scuole che svolgono attività sportive definite di pubblico interesse, quali l'attività agonistica svolta mediante campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti.

La gestione, riassuntivamente, è comprensiva di tutti gli oneri connessi alla apertura/chiusura e custodia, alla manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili e di tutte le spese di gestione della struttura, (approvvigionamenti, acqua, energia elettrica, tributi vari, polizza assicurativa furto e incendio etc...), secondo le modalità e le condizioni descritte nel capitolato speciale d'oneri. Si precisa, come da successivo punto 2.8, che l'Amministrazione si farà carico direttamente delle spese di gestione e manutenzione dell'impianto di riscaldamento e di quelle per la gestione calore.

Il Concessionario dovrà svolgere la propria attività con la diligenza del buon padre di famiglia in modo da assicurare l'ottimale funzionamento e manutenzione ordinaria degli impianti e di tutti i beni mobili e immobili in dotazione. Il Concessionario ha la responsabilità del custode, ai sensi e per gli effetti dell'art.1768 e seguenti del D. Lgs. 50/2016 e smi Civile, ed ha l'obbligo di vigilare sull'impianto sportivo durante il suo utilizzo, indipendentemente dal soggetto che lo sta utilizzando.

#### CARATTERISTICHE DEI LAVORI OBBLIGATORI di RIFACIMENTO BLOCCO SPOGLIATOI "LOTTO F" E ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI VARI OGGETTO DI CONCESSIONE.

Competono, come più volte evidenziato, al Concessionario tutte le spese relative alla progettazione, direzione lavori, collaudo in corso d'opera, ed esecuzione delle opere individuate dallo studio di fattibilità approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Acqui Terme con delibera C.C. n.32 del 28/07/2021 avente titolo RIFACIMENTO BLOCCO SPOGLIATOI "LOTTO F" E ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI VARI.

Trattasi del rifacimento dell'insieme dei locali, spogliatoi e servizi collocati intorno alla corte interna che non sono stati interessati dagli interventi di ristrutturazione a carico del Comune, mentre gli adeguamenti impiantistici sono relativi alla revisione, ripristino ed adeguamento dell'impianto delle piscine interne di filtrazione, trattamento acqua e circolazione, filtri, dosatori, sistemi di analisi ecc. oltre alla sistemazione di tutte le tubazioni di collegamento con la piscina e la centrale idrica, il tutto come meglio evidenziato nella relazione illustrativa di progetto.

L'importo complessivo comporta una spesa di € 600.000 IVA e spese tecniche comprese e meglio specificate nel progetto di fattibilità tecnico-economica approvato con provvedimento C.C. nr.32/2021 contestualmente al più volte menzionato capitolato prestazionale.

L'importo complessivo dei lavori comprensivo degli oneri di sicurezza ammonta invece ad Euro 457.850,00 oltre IVA di cui Euro 447.550,00 per lavori al netto del ribasso d'asta ed Euro 10.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Si riportano di seguito le categorie e le lavorazioni di cui trattasi:

| CATEGORIA SOA | DESCRIZIONE   | CLASSIFICA | IMPORTO                 |
|---------------|---------------|------------|-------------------------|
| OG.1          | LAVORI EDILI  | I          | 259.521,53 prevalente   |
| OG.11         | IMPIANTISTICA | I          | 198.328,80 scorporabile |



N.B. Per la Categoria scorporabile OG.11 considerata categoria SIOS (superspecialistica) non è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento è invece possibile ricorrere al subappalto come da art.49 D.L. 77/2021.

Atteso che la concessione prevede oneri di progettazione definitiva ed esecutiva, i concorrenti sono tenuti ad individuare e designare i soggetti cui verrà demandata tale progettazione. Si precisa che nel quadro economico del progetto di fattibilità tecnico economico allegato al presente disciplinare, sono stati computati i corrispettivi, pari ad Euro 63.000 al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali, per le spese tecniche calcolate secondo la declaratoria del decreto Ministero di Giustizia 17/06/2016 applicando uno sconto presunto del 30%.

Il Concessionario dovrà progettare i nuovi interventi necessari alla riqualificazione ed all'adeguamento dell'impianto in conformità al progetto tecnico presentato in sede di gara con particolare riferimento al cronoprogramma dei diversi interventi previsti.

Il Concessionario dovrà redigere i progetti nel rispetto delle normative urbanistica-edilizia vigente, garantendo l'esecuzione delle opere da parte di Imprese qualificate, secondo quanto previsto in materia di opera pubbliche e dovrà produrre tutte le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione.

La durata massima dei lavori non potrà superare i cinque anni decorrenti dal verbale di consegna dell'impianto.

A tale proposito si riporta l'articolo 12 della Bozza di contratto allegato C) del capitolato speciale d'oneri.

*“ ommisis... Art. 12 PROGETTAZIONI E LAVORI I progetti esecutivi funzionali al rilascio delle autorizzazioni/pareri dovranno essere depositati dal Concessionario presso il Comune entro 60 giorni dalla stipula della presente convenzione.*

*I lavori di adeguamento/realizzazione descritti negli elaborati progettuali grafici e discorsivi e negli altri pertinenti elaborate richiamati nella presente convenzione, salvi rimanendo gli ulteriori elementi progettuali contenuti nei livelli di progettazione ancora da redigere dovranno concludersi entro i cinque anni decorrenti dal verbale di consegna dell'impianto.*

*Il Concessionario dovrà progettare i nuovi interventi necessari alla riqualificazione ed all'adeguamento dell'impianto in conformità al Capitolato, allo studio di fattibilità tecnica ed economica approvato dal Comune con il provvedimento C.C. nr.32 del 28/07/2021 ed al progetto tecnico presentato in sede di gara. Il Concessionario dovrà redigere i progetti nel rispetto delle normative urbanistica-edilizia vigente, garantendo l'esecuzione delle opere da parte di imprese qualificate, secondo quanto previsto in materia di opera pubbliche e dovrà produrre tutte le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione. Il Concessionario e l'impresa esecutrice, qualora diversa dal Concessionario, saranno obbligati ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro per le opere pubbliche ed, in particolare, a redigere il piano di sicurezza del cantiere.*

*E' in facoltà del Concessionario articolare, la progettazione e/o l'esecuzione dei lavori in lotti funzionali al fine di escludere o di ridurre quanto più possibile limitazioni al servizio di gestione dell'impianto sportivo ovvero interferenze con la medesima gestione.*

*Analoga programmazione, sempre per non ostacolare l'attività sportiva all'interno del complesso di Mombarone, verrà attuata dal Comune Concedente per gli interventi a suo carico.*

*Le Parti pertanto stabiliranno nel dettaglio, i termini per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, fermi restando i termini massimi dei cinque anni ed i vari step indicate nel cronoprogramma allegato.*

*Il Concessionario dichiara e garantisce di aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati alla concessione. Il concessionario, quindi, non può eccepire durante la progettazione, l'esecuzione dei lavori e la gestione degli impianti la mancata conoscenza dello stato dei luoghi, così pure l'attuazione degli interventi da parte dell'Amministrazione Comunale indicate nel capitolato, nè conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi.*

*Si da atto che i lavori di cui sopra sono strumentali, sotto i profili della manutenzione e dell'implementazione, alla gestione del servizio pubblico affidato in concessione e, pertanto, sono da qualificarsi come accessori nell'ambito della Concessione stessa.”*

L'operatore economico aggiudicatario, quindi, assumerà a suo carico le prestazioni sopra elencate e tutte le altre prestazioni che gli competono espressamente indicate nel capitolato prestazionale.

A latere, quali interventi di ulteriori migliorie **facoltative**, sono stati identificate le seguenti opere relative al: **Rifacimento del fondo della pista esterna** di atletica previa completa rimozione dei vari stati di pavimentazione posati nel tempo, smaltimento a discarica nei modi e nei termini di legge del materiale di risulta, preparazione del fondo e fornitura e posa in opera nuova pavimentazione in materiale tecnico a completa di tutte le opere accessorie (segnaletica orizzontale e verticale, attrezzi ecc). L'intervento viene quantificato in complessivi € 583.000,00.

Pertanto, con la concessione di cui trattasi, il Comune di Acqui Terme trasferisce al Concessionario le funzioni ed i poteri pubblici propri relativi alla gestione dell'impianto intesa come l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare e di erogare servizi, con la conseguente assunzione a carico del medesimo dei rischi e delle responsabilità connesse. Il Concessionario dovrà farsi carico del rischio operativo, del rischio di domanda e del rischio di disponibilità relativo alla gestione degli impianti come da matrice dei rischi allegato D del capitolato prestazionale.

**2.2 DURATA DELLA CONCESSIONE:** La concessione del servizio avrà una durata complessiva pari ad anni 20 (venti) a partire dalla data di consegna dell'impianto, che avverrà con apposito verbale sottoscritto dall'Amministrazione Comunale e dal Concessionario.

**L'Amministrazione Comunale darà avvio all'esecuzione del contratto in pendenza di stipulazione, anche in corso di verifica sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art 8, comma 1, lettera a) del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020 e modificata dal D.L. n.77/2021.**

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 è ammessa la proroga tecnica del servizio. La stessa è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il concessionario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

**2.3 VALORE DELLA CONCESSIONE :** Il valore della concessione determinato secondo quanto stabilito dall'art.167 del Codice e sulla base delle risultanze del PEF di massima, presente in capitolato allegato E ammonta ad Euro 8.654.500 (ottomilioniseicentocinquantaquattromilaecinqeento

euro/00) al netto dell'IVA. Il suddetto valore complessivo di Euro 8.654.500 oltre IVA è pari al fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata massima prevista del contratto (20 anni + 6 mesi), stimato da questa Stazione appaltante quale corrispettivo dei servizi e dei lavori accessori oggetto della concessione stessa, come stabilito dal già citato art.167 1 comma del Codice dei contratti pubblici.

Si precisa che il valore della concessione, così come il PEF di massima, indicano dei valori meramente presunti cosicché nessuno onere potrà essere posto al Comune concedente ove il costo dei lavori e/o dell'investimento risultassero superiori.

La controprestazione a favore del Concessionario (sul quale sono stati allocati i rischi così come individuati nella "matrice dei rischi" -allegato D del capitolato) consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto di concessione. Il corrispettivo della concessione sarà costituito esclusivamente dai proventi che al concessionario potranno derivare dalle tariffe come definite nel capitolato speciale d'oneri all' articolo 10.3, dai proventi della pubblicità di cui all'art. 10.5 dalla somministrazione di alimenti come da art. 10.4 e dalla eventuale sponsorizzazione del servizio da parte dei privati.

**Tenuto conto anche di quanto disposto dall'art.171 comma 3 lett.b) del Codice, si evidenzia che la Concessione è vincolata alla piena attuazione del piano economico finanziario proposto in sede di gara ed al rispetto dei tempi previsti dallo stesso nonché dagli altri documenti contrattuali per la realizzazione degli investimenti.** Rimane salvo quanto previsto nell'articolo 18“ PEF, Riequilibrio e revisione del Piano economico Finanziario” del Capitolato.

**2.4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:** La concessione verrà affidata nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa, nonché nel rispetto del capitolato prestazionale e di quanto disciplinato dal bando e dal presente disciplinare.

La procedura prevista per la scelta del contraente è quella “aperta” così come individuata all'art.3 punto sss), ai sensi del combinato disposto dell'art.35 comma 1 lett.a), dell'art. 60 del Codice dei contratti pubblici, mentre il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art 95 comma 2 e 6 del medesimo Codice, secondo i criteri specificati al successivo art.5 del presente disciplinare, nonché con eventuale verifica di congruità delle offerte secondo quanto stabilito dall'art. 97 del Codice.

L'Amministrazione si riserva la facoltà: a) di aggiudicare in presenza di un'unica offerta ritenuta valida purchè congrua, conveniente e non anomala; b) di non aggiudicare, qualsiasi sia il numero delle offerte pervenute, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

**Non sono ammesse, a pena di esclusione le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara.**

**2.5 CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' SOTTOPOSTA L'ESECUZIONE DELL'APPALTO** Come da Capitolato speciale d'oneri e suoi allegati, ivi compreso lo schema di convenzione.

**2.6 CANONE DI CONCESSIONE IMPORTO A BASE DI GARA:** Tenuto presente il valore della concessione, in considerazione dell'interesse pubblico perseguito e degli obblighi posti a carico del Concessionario è stabilito un canone annuo a carico del Concessionario. In considerazione della portata

degli interventi di riqualificazione dell'impianto sportivo, a carico del concessionario, detto canone viene calcolato come segue:

**A) il canone annuo da corrispondere per i primi cinque anni è quantificato simbolicamente in Euro 1,00 (un euro) oltre IVA aumentato del rialzo percentuale offerto in sede di gara.**

**B) il canone annuo da corrispondere dal sesto anno fino alla scadenza della concessione viene stabilito in Euro 5.000 (euro cinquemila/00) aumentato del rialzo percentuale offerto in sede di gara**

Il Canone annuo è dovuto a partire dall'inizio della Concessione e, per tutta la durata della stessa; per l'ultimo anno, verrà proporzionato ai mesi effettivi di Concessione e dovrà essere versato in una rata annuale anticipata.

Il Concessionario, previa emissione di fattura da parte del Comune, dovrà versare il canone annuo al Comune il 15 (quindici) dicembre di ogni anno di concessione

Non è ammessa alcuna revisione del prezzo contrattuale al ribasso.

**NON SONO AMMESSE, PENA L'ESCLUSIONE OFFERTE PARI O AL RIBASSO.**

**2.7 DIVIETO DI CESSIONE CONTRATTO E SUBCONCESSIONE** Il Concessionario non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte, la concessione in oggetto così pure non è consentito il subappalto per le prestazioni principali oggetto del contratto (conduzione e gestione dell'impianto). Ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 è consentito, in sede di offerta per il concessionario, di prevedere l'affidamento in subappalto a terzi delle prestazioni ausiliarie riguardanti gli interventi di riqualificazione dell'impianto, compresi la progettazione e l'esecuzione dei lavori obbligatori, il servizio di custodia e di pulizia, gestione del verde e la gestione del locale bar.

Non si considera subappalto, ai sensi dell'articolo 174 del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento di parti della concessione ad imprese che si siano raggruppate o consorziate, né le imprese ad esse collegate.

L'Amministrazione Comunale riconosce il Concessionario come unico responsabile dei servizi, che quindi risponderà in proprio di eventuali inadempimenti da parte dei sub-appaltatori.

**2.8 CONTRIBUTO DEL COMUNE:** Nessun contributo economico, in termini di trasferimento, dovrà essere versato dal Comune a sostegno della Concessione. Tuttavia, a titolo di supporto in conto gestione ex art.165 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le norme contrattuali che il Comune definirà con il Soggetto Promotore e/o aggiudicatario del PROJECT FINANCING DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA di cui all'art. 2) punto 2) del capitolato speciale d'onere, l'Amministrazione si farà carico direttamente delle spese di gestione e manutenzione dell'impianto di riscaldamento e di quelle per la gestione calore fino ad un massimale annuo di Euro 160.000 per i primi 15 anni di durata dal completamento dei lavori del PROJECT FINANCING DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA di cui all'art. 2) punto 2) e di Euro 115.000 per gli anni residui di durata della Concessione. I predetti importi di massima potranno essere ulteriormente ridotti a seguito dell'aggiudicazione del PROJECT FINANCING DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA di cui all'art. 2) punto 2) del citato capitolato. Resta inteso che le spese di gestione e manutenzione dell'impianto di riscaldamento e per la gestione calore saranno a carico del Comune fin dall'avvio della Concessione sulla base del contratto di fornitura attualmente in essere.

**2.9 CLAUSOLA SOCIALE: NON PREVISTA.**

## **SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO**

### **3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE- SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE (art.3 comma 1 lett.p D.lgs n.50/2016).**

Sono ammessi a presentare offerta operatori economici di cui all'art.45 del D.lgs n.50/2016, la cui declaratoria viene di seguito esplicitata, in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare, ivi compresi gli operatori economici prestatori di servizi con configurazione differente da quella imprenditoriale e soggetti sportivi. Pertanto fermo restando quanto sopra, è ammessa la partecipazione di società ed imprese, di cooperative, di società ed associazioni sportive dilettantistiche e loro raggruppamenti/aggregazioni/consorzi.

Ai sensi dell'art.16 della legge regione Piemonte n.23 del /01/102020 "Norme in materia di promozione ed impiantistica sportiva" possono partecipare: 1) le Società/Associazioni Sportive affiliate alle Federazioni Sportive del CONI e/o agli Enti di Promozione Sportiva;le discipline sportive associate, le Federazioni Sportive del CONI; gli Enti di Promozione Sportiva; le associazioni che operano nel settore dello sport e tempo libero; le associazioni che abbiano nel loro oggetto sociale la gestione dell'impiantistica sportiva;

Indi 2) gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, del Codice - lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili) che abbiano nel loro oggetto sociale la gestione dell'impiantistica sportiva;

3) gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui all'art. 45 del Codice, comma 2 - lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico) oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, che abbiano nel loro oggetto sociale la gestione dell'impiantistica sportiva.

Ergo sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali in particolare quelli costituiti da: (articolo 45 comma 2 D.lgs n.50/2016 e smi.)

- Gli imprenditori individuali anche artigiani e le società anche cooperative;
- I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma dalla legge 25/06/1909 n.422 e del D.lgs del capo provvisorio dello Stato n.1577 del 14/12/1947 e s.m.i. e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n.443 del 08/08/1985;
- I consorzi stabili dell'art.45 comma 2 del Codice degli appalti pubblici; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- Operatori economici con idoneità plurisoggettiva vale a dirsi i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lettera a), b) e c) i quali prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- I Consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e) del Codice costituiti a sensi dell'articolo 2602 del codice civile costituiti tra i soggetti indicati sopra alla lettera a), b) e c) anche in forma di società;

- Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui alla legge 9/04/2009 n.33;
- I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico di cui al D.lgs n.240 del 23/07/1991;
- Le citate Società/Associazioni Sportive affiliate alle Federazioni Sportive del CONI e/o agli Enti di Promozione Sportiva; le Federazioni Sportive del CONI; gli Enti di Promozione Sportiva; le associazioni che operano nel settore dello sport e tempo libero; le associazioni che abbiano nel loro oggetto sociale la gestione dell'impiantistica sportiva. Tali soggetti devono risultare riconosciuti dal CONI al momento della sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione.
- I raggruppamenti temporanei misti fra imprese e le società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali anche in forma associata.
- I soggetti con sede in stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 49, e 83, del D.Lgs. 50/2016 e smi, mediante la produzione di documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.
- Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio, nei paesi inseriti nella cd "black list" di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 04/05/1999 e Decreto Ministero dell'Economia e finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso **pena l'esclusione dalla gara** dell'autorizzazione rilasciata a sensi D.M. 14/12/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art.37 del D.L. 31/05/2010 n.78).

**La scelta tra partecipazione singola, in raggruppamento temporaneo, in consorzi o in cooperative dovrà essere espressa in sede di presentazione dell'offerta.**

Il costituendo raggruppamento o consorzio dovrà allegare, in sede di gara, l'impegno, come da allegato alla domanda di partecipazione da presentare sempre in sede di gara, che in caso di aggiudicazione della procedura aperta gli operatori stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In tale dichiarazione dovranno essere specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 co.4 del D.Lgs 50/2016 e smi).

**Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete** di cui all'art.45 comma 2 lett.f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d rete soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d.rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune che assumerà il ruolo della mandataria qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese tetiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di Imprese di rete partecipa nella forma di raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (vedi determinazione ANAC N.3/2013).

Per tutte le tipologie di rete la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Il ruolo di mandante/mandataria di un RTI può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art.45 comma 1 lett.b) del Codice, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione, se invece la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art.48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ad ogni buon conto, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, **le imprese concorrenti in reti di imprese** di cui all'articolo 3, commi da 4 ter a 4 quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2 bis e 2 ter, del decreto legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, **devono dichiarare NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto; b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4 ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione previste; c) le generalità complete delle imprese aderenti al contratto distinguendo tra quelle che: a) eseguono le prestazioni; b) mettono in comune i requisiti di ordine speciale se diverse da quelle che eseguono le prestazioni; d) la situazione personale: possesso dei requisiti di idoneità professionale (camera di commercio), generali ed assenza cause di esclusione nonché dei requisiti di capacità tecnica.**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art.186 bis comma 6 del R.D.16/03/1942 n.267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale** può concorrere anche riunita in RTI purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

**CONDIZIONI DI AMMISSIONE:** La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione dalla procedura stessa, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di ordine generale; nonché di carattere speciale: requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi.

Ai sensi dell'art.59 comma 4 lett.b) del Codice, sono inammissibili le offerte di operatori economici privi della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

**3.1 Requisiti di carattere generale degli operatori economici. (n.b. il verificarsi delle condizioni di esclusione qui elencate e contemplate espunge il concorrente dalla gara senza possibilità di avvalersi del soccorso istruttorio):**

1. la sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione contemplati dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato, dal DL Sblocca Cantieri convertito nella legge n.55/2019 ED IN ULTIMO DALLA LEGGE N.120/2020 DI CONVERSIONE DEL D.L.SEMPLIFICAZIONI – norma a regime -: pertanto la sussistenza dei motivi contemplati al comma 1 lettere a); b); b.bis); c);d);e);f); g) e successivi commi; (come da comma 11 dello stesso art.80 le cause di esclusione

non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art.12 sexies del D.L. 8/06/1992 n.306, convertito con modificazioni dalla legge 7/08/1992 n.356 o degli artt.20 e 24 del D.lgs n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario).

**N.B.SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEI SIGG.CONCORRENTI SULLA RECENTE MODIFICA DEL COMMA 4 IN MERITO AD IMPOSTE E TASSE. SI RIPORTA IN TAL SENSO IL COMMA 4** "Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.*(comma così modificato dall'art. 8, comma 5, lettera b), della legge n. 120 del 2020)*".

**Pertanto nella dichiarazione integrativa al DGUE il concorrente dovrà chiaramente esplicitare la sua attuale posizione in merito.**

2. Non sono ammessi a partecipare gli operatori economici che abbiano riportato condanne e/o sanzioni disciplinari per violazione all'ordinamento giuridico sportivo ed in particolare dello Statuto se trattasi di società sportiva e delle norme federali.
3. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti in materia di assunzioni obbligatorie dei soggetti disabili prescritti dalla legge 12/03/1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
4. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti a cui siano state irrogate le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231; o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
5. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che siano incorsi nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;



6. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 18/10/2001, n. 383 recante “Primi interventi per il rilancio dell’economia” e che non abbiano concluso il periodo di emersione alla data di pubblicazione del bando di gara, ai sensi di quanto disposto dalla legge 22/11/2002, n. 266;
7. E’ altresì vietato partecipare alla gara agli operatori economici su cui incorrono le condizioni di cui all’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n.165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. Ciò significa, di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art.53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall’art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190/2012), “*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.*” Pertanto, qualora dovesse essere accertata tale situazione si procederà all’esclusione del concorrente dalla presente procedura di gara;
8. La mancata accettazione delle clausole contrattuali contenute nel Patto di integrità del Comune costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell’art.1 comma 17 della Legge n.190/2012;
9. La presenza di cause di incapacità a contrattare di cui alla vigente disciplina antimafia.
10. La sussistenza del divieto di contrarre con la P.A. ex art. 32 quater del Codice Penale.

**E’ altresì vietato partecipare alla gara:**

11. In più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (si precisa che le imprese retiste NON partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata);
12. Anche in forma individuale, qualora i concorrenti abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, o in aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
13. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2 , lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell’art. 48 comma 7, secondo periodo, del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2 , lettera c) del Codice, (consorzi stabili). In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applicherà l’art. 353 del Codice Penale.
14. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui al’art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. m), del D.Lgs. 150/2016. **La mancata osservanza dei predetti requisiti è causa tassativa di esclusione dalla gara**, che coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le cooperative, così come le imprese per le quali viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;

15. Gli operatori economici avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd."black list" di cui al D.M. MEF del 4/05/1999 ed al D.M. MEF del 21/11/2001, che non sono in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M.14/12/2010 del Ministero dell'Economia e delle finanze MEF ai sensi art.37 del DL 3/05/2010 n.78.

I precedenti penali eventualmente emergenti dalla documentazione presentata o comunque accertati a carico dei Concorrenti verranno valutati, ai fini dell'ammissibilità alla gara, in base alle prescrizioni di cui all'art.80 del Codice. In particolare, ai sensi della normativa sopra citata non rilevano, per l'esclusione dalle gare, i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, l'estinzione, la depenalizzazione o la revoca della condanna.

Le annotazioni rinvenibili nel casellario informatico delle imprese qualificate potranno costituire mezzi di prova per l'accertamento dei "gravi illeciti professionali" commessi dal concorrente costituente causa di esclusione, ai sensi dell'art.80 comma 5 lett.c) del Codice. Le relative risultanze verranno valutate alla luce delle indicazioni espresse dall'ANAC (da ultimo LINEE GUIDA n.6 di attuazione del D.Lgs n.50/2016 e smi recanti "Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art.80 comma 5 lett.c) del Codice" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1293 del 16/11/2016 e successivamente aggiornate al Correttivo di cui al D.lgs n.56/2017 con la deliberazione del Consiglio n.1008 dell'11/10/2017) ed alla legge 14/06/2019 n.55 (conversione in legge del D.L. Sblocca cantieri).

**Per quanto sopra emarginato, si sollecita quindi l'attenzione sulle dichiarazioni da rendere con la partecipazione alla presente gara. Trattasi, infatti, di dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art.46 e 47 del Dlgs.n.445/2000 a fronte delle quali sono previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci sanzioni penali di cui all'art.76 del suddetto Dlgs.n.445/2000. Inoltre sono oggetto di segnalazione all'A.N.A.C e, in caso di annotazione nel casellario Informatico delle Imprese qualificate, può costituire causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto e dagli affidamenti di subappalti fino a due anni dall'avvenuta annotazione (art.80 comma 12 D.lgs n.50/2016).**

### **3.2 Requisiti di idoneità professionale**

**Per i soggetti di cui al più volte citato art.45 del Codice:** Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato con indicazione della specifica attività di impresa che deve essere compatibile con il servizio oggetto di gara: (gestione impianti polivalenti, gestione palestre, gestione impianti sportivi). Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. Per gli organismi non tenuti all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., il Concorrente dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e contestualmente si impegna a produrre, su richiesta dell'Amministrazione, copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova.

Per le Cooperative è vincolante l'iscrizione all'Albo delle società Cooperative istituito con D.M. 23/06/2004, ovvero, nel caso di cooperative sociali, nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali per i servizi di cui alla lettera a) dell'art. 1 L. 381/1991 o stato di appartenenza all'Unione Europea;

N.B.: il suddetto requisito di idoneità professionale deve essere dimostrato: a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, **da ciascuna** delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete ;

b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici deve essere posseduto **dal consorzio e dalle imprese consorziate** per le quali il consorzio concorre. Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

**Per le Associazioni:** Essere legalmente costituite sulla base della normativa vigente; avere un consiglio direttivo/consiglio di amministrazione o altro organo decisionale in carica, regolarmente eletto secondo le disposizioni del proprio statuto; Aver registrato l'atto costitutivo e Statuto all'Ufficio del Registro - Agenzia delle Entrate; avere nello Statuto indicato tra gli scopi lo svolgimento e la promozione nell'attività di settore dello sport.

**Per gli Enti di promozione sportiva, le Discipline sportive associate e le federazioni sportive:** Essere legalmente costituite sulla base della normativa vigente. Risultare riconosciuti dal CONI.

**Per le Società sportive dilettantistiche e le associazioni sportive dilettantistiche:** Essere legalmente costituite sulla base della normativa vigente. Risultare affiliate a Federazioni sportive e/o Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI; Essere iscritte al registro della camera di commercio industria artigianato e agricoltura (qualora non iscritte vanno specificati i motivi).

### 3.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria

I concorrenti, ai sensi degli articoli dell'art. 83 co. 4 del Codice dei contratti pubblici devono allegare a dimostrazione del possesso di solidità economica e finanziaria: a) **almeno due dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati** ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Per consentire il contemperamento tra la più ampia partecipazione possibile di operatori economici qualificati e la maturazione da parte degli stessi, di esperienze comunque adeguate a rispondere alle aspettative dell'Amministrazione, nel rispetto delle microimprese, piccole e medie imprese di cui all'art.3, lett.aa) del Codice, **in caso di operatori economici che intrattengono rapporti con un unico istituto di credito, sarà ammessa una sola dichiarazione dietro presentazione di apposita autocertificazione da parte del legale rappresentante.** Al riguardo, si specifica che le dichiarazioni bancarie, in quanto finalizzate a certificare la solidità economica del concorrente, non possono limitarsi ad una generica indicazione di correttezza nei rapporti intrattenuti tra istituto bancario e l'operatore economico, ma devono consistere in una attestazione dell'idoneità del medesimo, sotto il profilo delle risorse disponibili a far fronte agli specifici impegni che conseguirebbero dall'aggiudicazione. *(nel caso di RTI il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori).*

A sensi dell'allegato XVII del Codice dei contratti pubblici, i predetti requisiti dovranno essere così dimostrati: a) Le referenze bancarie dovranno essere prodotte in originale o copia conforme;

N.B. Se l'operatore economico non è in grado, per fondati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento, la cui idoneità sarà però esclusivo oggetto di valutazione della Commissione, secondo le facoltà concesse dal 4° comma dell'art. 86 del D. Lgs. nr. 50/2016 e smi.

### 3.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale

A titolo di possesso dei requisiti di cui all'art. 83 co.1 lett. c) del Codice, i concorrenti, ai sensi dell'art. 83 co. 6 del Codice dei contratti pubblici devono:

**3.4.1** aver gestito regolarmente per almeno un anno continuativo nel triennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte un impianto sportivo analogo dotato di piscina, campi tennis e/o la gestione di attività sportive da palestra (basket, pallavolo, danza, boxe ginnastica artistica, ecc.). **Il contratto/i analogo svolto con buon esito** dovrà essere attestato da altro Ente appaltante (pubblico o privato) con chiara indicazione degli importi, periodo di gestione, luoghi ed ubicazione degli impianti, senza che il relativo contratto sia stato risolto per inadempienza, o siano state mosse gravi contestazioni e penali. *(nel caso di RTI il requisito può essere frazionato purchè sia posseduto complessivamente dal raggruppamento e si tenga conto che vi deve essere piena corrispondenza tra possesso dei requisiti di qualificazione e quota di esecuzione delle prestazioni, fermo restando la quota maggioritaria in capo alla mandataria).* N.B.: Laddove i soggetti economici non siano in grado di dimostrare la sopra indicata capacità tecnica perché di costituzione inferiore ai tre anni, il soggetto potrà dimostrare i requisiti tecnici relativamente all'arco temporale in cui l'operatore economico è diventato operativo, presentando atti che ne attestino i servizi resi.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art.86 del Codice e cioè a) in caso di servizi prestati a favore di P.A. o enti pubblici - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente con l'indicazione della denominazione dell'impianto e suo indirizzo e del periodo di gestione e suo valore; b) in caso di servizi prestati a favore di privati:

1 originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato con l'indicazione della denominazione dell'impianto e suo indirizzo e del periodo di gestione e suo valore; 2 mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse.

**3.4.2** I concorrenti soltanto qualora intendano eseguire i lavori accessori obbligatori con la propria organizzazione di impresa, devono essere in possesso, altresì di attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate e pertanto per le seguenti categorie e classifiche:

| categoria | classifica | Importo                     |
|-----------|------------|-----------------------------|
| OG.1      | I          | 259.521,53                  |
| OG.11     | I          | 198.328,80 (No avvalimento) |

individuando un professionista abilitato alla progettazione, qualora l'attestazione SOA non contempli anche la suddetta progettazione all'interno della propria organizzazione di impresa.

Oppure in alternativa

OG.1 classifica II subappaltando interamente a Ditte specializzate che possano rilasciare la relativa attestazione di conformità degli impianti tecnologici ai sensi dell'art.49 del D.L. n.77/2021. individuando un professionista abilitato alla progettazione, qualora l'attestazione SOA non contempli anche la suddetta progettazione all'interno della propria organizzazione di impresa.

### **3.4.3 AFFIDAMENTO A TERZI DELLA PROGETTAZIONE/ESECUZIONE LAVORI ACCESSORI**

I concorrenti che non siano in possesso di regolare attestazione SOA per la realizzazione dei lavori accessori sono tenuti ad affidare a terzi le suddette attività di progettazione/esecuzione lavori secondo le disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici di tempo in tempo vigenti.

Ai sensi dell'art.24 comma 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto professionista, l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi professionali personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di prestazione dell'offerta.

### **3.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.**

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria a sensi dell'art.83 comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2 lett.d), e), f) e g) devono possedere i requisiti nei seguenti termini.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un RTI sia una subassociazione nelle forme di un RTI costituito, oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di cui al precedente paragrafo 3.2 "requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun componente l'operatore economico plurisoggettivo.

I requisiti di cui al precedente paragrafo 3.3 "requisiti di capacità economica finanziaria" professionale devono essere posseduti da ciascun componente l'operatore economico plurisoggettivo.

Il requisito di cui al paragrafo 3.4.1 di capacità tecnica e professionale deve essere posseduto complessivamente dai componenti costituenti l'operatore economico plurisoggettivo che assumerà la gestione dell'impianto sportivo, mentre il requisito 3.4.2 relativo ai lavori accessori (attestazione SOA) soltanto qualora si vuole eseguire i lavori accessori obbligatori con la propria organizzazione di impresa, la suddetta attestazione deve essere posseduta dal soggetto individuato come esecutore dei lavori. Resta fermo quanto detto al paragrafo 3.4.3 e al precedente punto 2.7.

### **3.6 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art.45 comma 2 lett.b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di cui al precedente paragrafo 3.2 "requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate che assumeranno la gestione dell'impianto sportivo.

I requisiti di cui al precedente paragrafo 3.3 "requisiti di capacità economica finanziaria" e paragrafo 3.4 "capacità tecnico e professionale" devono essere posseduti dal Consorzio, fatta salva, per i consorzi stabili, la verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati ai sensi dell'art.47 comma 2-bis del Codice

### 3.7 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice dei contratti pubblici, può dimostrare il possesso dei requisiti speciali di cui all'articolo 83 comma 1 lett.b) e c) , del medesimo decreto, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è ammesso l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione alla Camera di commercio, o per analogia, per gli enti sportivi ecc l'iscrizione al Coni o il suo riconoscimento, (albi specifici), od i requisiti ex art.80 del Codice. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (art.89 co.6 del Codice).

Non è consentito, **a pena di esclusione per cui non è possibile attivare il soccorso istruttorio**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ferma restando l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall'art. 89 co. 1 del Codice, ai sensi dell'art. 89 co. 3 del Codice, la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Il concorrente che intenda quindi, far ricorso all'avvalimento dovrà produrre, **a pena di esclusione**, nella Busta digitale A –Documentazione Amministrativa – la specifica seguente documentazione (modelli A.2 e A.3), tenendo presente che come esplicitato nel successivo paragrafo 3.10 “modalità di presentazione della documentazione” **le seguenti dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art.47 e 47 del DPR n.445/2000 devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art.1, lett.p) del D.lgs n.82/2005, sottoscritti con firma digitale del titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici. A tali documenti informatici, essendo sottoscritti digitalmente non va allegata copia del documento di identità:**

**1) dichiarazione**, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante **dell'impresa concorrente** attestante:**a)** l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; **b)** il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;

**2) dichiarazione**, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante **dell'impresa ausiliaria** attestante: **a)** il possesso da parte dell'impresa dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'avvalimento; **b)** che l'impresa si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di ACQUI TERME (stazione appaltante) a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, in maniera piena ed incondizionata, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, (il quale, pertanto, potrà disporre effettivamente dei mezzi, delle strutture e delle risorse dell'impresa ausiliaria); il tutto corredato con indicazione specifica di quali mezzi, strutture e risorse verranno messe a disposizione per gli adempimenti contrattali e per quali attività contrattuali;**c)** che l'impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.

**3) originale o copia autentica del Contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto, ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fine dell'avvalimento.

Qualora l'impresa ausiliaria appartenga al medesimo gruppo del concorrente, quest'ultimo potrà presentare, in luogo del contratto, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i., attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art.89 comma 5 del Codice..

La Commissione di Gara, si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

La Commissione di Gara, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, applicherà le previsioni di cui all'art. 89, comma 1, del medesimo decreto.

**N.B. : Ai fini del soccorso istruttorio si precisa quanto segue:**

- a) la mancanza del contratto e le dichiarazioni di cui al comma 1 dell'art.89 del D.lgs n.50/2016 costituiscono irregolarità essenziale che comportano l'attivazione del soccorso istruttorio;**
- b) la mancanza invece della dichiarazione di volontà da parte del concorrente di far ricorso all'avvalimento poiché asserisce al possesso del requisito alla scadenza del termine dell'offerta non è sanabile tramite il soccorso istruttorio ed è causa di esclusione immediata.**

**3.8 PATTO DI INTEGRITA' DEL COMUNE DI ACQUI TERME** allegato alla documentazione di gara che si intende accettato in tutte le sue parti con la sottoscrizione del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente.

**3.9 SOPRALLUOGO ASSISTITO** Requisito essenziale, per la partecipazione alla presente procedura è di effettuare il sopralluogo (a seguito del quale verrà rilasciato apposito verbale) presso l'impianto sportivo oggetto del servizio in questione. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal: a) titolare o rappresentante legale dell'impresa; b) direttore tecnico; c)-dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa.

Il sopralluogo dovrà tassativamente avvenire con l'assistenza di un tecnico del Comune di Acqui Terme. **La visita dovrà essere prenotata presso l'Ufficio Tecnico Comunale il cui indirizzo è esplicitato alla Sez.I Amministrazione aggiudicatrice.**

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo mail [tecnico@comune.acquiterme.al.it](mailto:tecnico@comune.acquiterme.al.it) indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. Il Comune di Acqui terme rilascia apposita attestazione di avvenuto sopralluogo sui luoghi oggetto di concessione.

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, già costituiti o da costituirsi, in relazione al regime della solidarietà tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

Al riguardo si ritiene opportuno evidenziare che la calendarizzazione dei sopralluoghi sarà effettuata nel rispetto della par condicio e dell'anonimato dei partecipanti ciò porta ad escludere i sopralluoghi cumulativi.

La suddetta richiesta potrà quindi essere prenotata a partire dal **23/08/2021** e **dovrà inderogabilmente essere effettuata entro 13 giorni dalla scadenza dell'offerta, vale a dirsi entro e non oltre il 24/09/2021.**

**La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara, poiché si configura, ai sensi dell'art.79, comma 2 del Codice, come difetto di un elemento essenziale dell'offerta: l'obbligo di recarsi sul luogo della prestazione ha lo scopo di consentire consapevoli determinazioni in ordine all'offerta.**

**Qualora l'effettuazione del sopralluogo, dovesse essere impedita dalle eventuali future limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche sul territorio imposte per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID19, l'operatore economico ne dà tempestiva comunicazione e la Stazione appaltante fornirà istruzioni per ottenere le necessarie informazioni con strumenti alternativi.**

### **3.10. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC).**

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 200 (duecento euro)** secondo le modalità di cui alla Delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020 recante *“Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021* e caricano sulla piattaforma telematica la ricevuta. Si ricorda il codice **CIG 8859040713**.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

#### **3.10.1 AVCPass**

Gli operatori economici concorrenti ai sensi dell'art.81 D.lgs.n.50/2016 e smi, dovranno produrre il documento generato dal sistema telematico messo a disposizione dalla Autorità Nazionale Anticorruzione denominato *“PASSOE”*, come meglio indicato di seguito.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio Avcpass tramite il sito [www.anac.it](http://www.anac.it), dovrà indicare al sistema il CIG riconducibile alla presente procedura di affidamento ed eseguire tutte le operazioni necessarie per la registrazione e l'abilitazione alla presente gara. Al termine delle operazioni anzidette, il sistema rilascerà un documento denominato *“PASSOE”* da inserire nella busta A contenente la *“documentazione amministrativa”*. Tale documento attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPass.

**Limitatamente** al documento denominato PassOe, si rammenta il codice CIG assegnato alla presente gara è **CIG 8859040713** si evidenzia che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura di gara concorrenti che non risultino essere ancora registrati presso il sistema AVCPass, la CUC dell'Acquese provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass e



la eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura di gara. La verifica dei requisiti non acquisibile o non acquisita tramite il sistema AVCPASS sarà svolta in modo autonomo nel rispetto della normativa secondo il sistema tradizionale.

Si specifica che, in caso di avvalimento ,(per questa procedura solo per la categoria prevalente) secondo quanto previsto dalla legge in materia, l'impresa ausiliaria deve necessariamente comparire nel PASSOE del concorrente.

**Il PASSOE generato attraverso il sistema AVCPASS deve essere debitamente sottoscritto digitalmente: a) in caso di impresa singola, dal suo legale rappresentate o da persona munita di comprovati poteri di firma; b) in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti dal legale rappresentante del RTI o del consorzio ordinario oppure da persona con poteri di firma; c) nel caso di RTI o Consorzi ordinari costituendi dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande; d) in caso di consorzi di cui all'art.45 co.2 lett.b),c) del D.lgs n.50/2016 e smi dal legale rappresentante del Consorzio stesso.**

**Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.**

Ciò premesso, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario avverrà come già detto, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. e con le modalità ivi indicate. In caso di eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo del sistema AVCPass, la verifica dei requisiti verrà eseguita tradizionalmente dalla stazione appaltante direttamente con i vari Enti preposti

### **3.11 Antimafia e Casellario informatico dei contratti**

Le informazioni antimafia verranno acquisite, se necessarie, attraverso la Banca Dati Telematica Nazionale "SI.CE.ANT.", nel rispetto delle modalità previste dagli artt. 85 e segg. del D. Lgs. nr. 159/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell'art.12 della legge n.190/2012 l'iscrizione dell'operatore economico alle White List delle Prefetture è equipollente al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria per lo svolgimento delle attività per cui essa è conseguita.

Si evidenzia che, in considerazione del fatto che le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici sono rese disponibili dall'Autorità nell'ambito del sistema AVCPass, gli operatori economici possono visualizzare attraverso specifico "alert" la presenza o meno di annotazione a proprio carico.

L'Amministrazione ha accesso diretto a tutte le informazioni già fornite attraverso l'apposito servizio interrogabile tramite il portale A.N.AC. e, pertanto, provvederà direttamente al riscontro della presenza di eventuali annotazioni.

Per quanto non espressamente ricompreso nel comma 1, dell'art. 5 della Determinazione ANAC n. 111/2012 (con le modificazioni assunte nelle adunanze 8/05/, 5/06/2013 e delibera ANAC 02/10/2019, n. 861), questa Amministrazione provvederà al recupero della documentazione a comprova necessaria, secondo le modalità previste dall'art. 40, co. 1, del D.P.R. n. 445 del 2000.

Ai sensi dell'art.12 della legge n.190/2012 l'iscrizione dell'operatore economico alle White List delle Prefetture è equipollente al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria per lo svolgimento delle attività per cui essa è conseguita.

### **3.12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) Per i concorrenti avente sede in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, co. 3 e 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 85 del Codice dei contratti pubblici, per la resa delle dichiarazioni, la Stazione appaltante, compiega, **il documento di gara unico europeo (DGUE)**, redatto in conformità al modello di formulario del MIT che verrà debitamente sottoscritto digitalmente dal concorrente, consistente in una dichiarazione formale aggiornata del concorrente medesimo - quale prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi - con la quale è attestata l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e il soddisfacimento dei criteri di selezione definiti dal presente disciplinare. Inoltre con il medesimo DGUE verranno fornite le informazioni rilevanti richieste anche con riguardo agli eventuali soggetti di cui il concorrente stesso si avvale ai sensi dell'art.89 del Codice dei contratti pubblici ed è indicata l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari con formale dichiarazione secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Si precisa che fino all'aggiornamento del DGUE da parte dello stesso Ministero dei trasporti e delle infrastrutture alle disposizioni di cui al D.lgs n.56/2017 (correttivo) , **il concorrente dovrà allegare oltre al modello DGUE, una dichiarazione integrativa di cui all'allegato Modulo A ed eventualmente quelle contemplate nelle sue appendici (mod.1/bis; mod.a.1;mod.a.2,mod.A.3 e mod.A.4) che dovrà /dovranno comunque essere presentata/te insieme al DGUE.**

Il modello DGUE dovrà essere compilato nelle Parti II Informazioni sull'operatore economico, III Criteri di esclusione, IV Criteri di selezione, VI Dichiarazioni finali e verrà sottoscritto digitalmente alla Parte VI (rappresentante legale o procuratore giusta procura allegata) secondo le prescrizioni di Sottoscrizione sopra indicate. A TALE PROPOSITO VEDASI ANCHE PARAGRAFO SUCCESSIVO 3.13

Infine si precisa che: a) ciascun concorrente deve presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara i documenti e le dichiarazioni elencate dal bando di gara e Disciplinare, da inserirsi nella Busta digitale A-Documentazione Amministrativa, e che per le dichiarazioni da rendere sono disponibili i moduli allegati al presente documento, b) l'utilizzo di tale modulistica, non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della amministrazione aggiudicatrice appaltante.

**ATTENZIONE!!!: Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art.47 e 47 del DPR n.445/2000 ivi compreso la domanda di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni a corredo del DGUE e l'offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art.1, lett.p) del D.lgs n.82/2005, sottoscritti con firma digitale del titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici.**

**La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme, ai sensi rispettivamente dell'articolo 18 (nonché art.22 del D.lgs n.82/2005) e dell'articolo 19 del DPR n.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo).**

**Alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale Non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante.**

### **3.13 COMPILAZIONE DEL DGUE (vedi anche avvertenze per una corretta compilazione degli allegati)**

Si riportano *alcune* informazioni (**principali**) sulla compilazione del DGUE.

Il Documento di Gara Unico Europeo di riferimento è quello allegato alla citata circolare n. 3/2016 e che dovrà, indipendentemente dalle seguenti informazioni, essere compilato dal Concorrente per dimostrare la propria situazione giuridica e le capacità tecniche, economiche, basandosi anche sulle istruzioni della Circolare medesima in proposito.

Informazioni sull'operatore economico e modalità di partecipazione:

**1.1** dati identificativi, forma della partecipazione, , rappresentanti, attestazioni, eventuale avvalimento. (DGUE compilare Parte II sez. A, B, C, ) compilare la Sezione D relativa al subappalto.

Requisiti di ordine generale:

**1.2** assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g), comma 2, comma 4, comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), nonché comma 7 e comma 9 del D. Lgs 50/2016 (le cause di esclusione devono essere specificamente indicate). Le dichiarazioni di cui al comma 1 dalla lett. a) alla lettera g) e comma 7 del citato art. 80, effettuate dal solo rappresentante/procuratore dell'operatore economico, come indicato dal comunicato del Presidente Anac del 26/10/2016 al punto 3 e reiterato dalla successiva comunicazione del 08/11/2017, devono riguardare anche ciascuno dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 d.lgs 50/2016 e specificamente: per le imprese individuali: il **titolare** e **direttori tecnici** dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: i **direttori tecnici** e **tutti i soci**, se si tratta di s.n.c.; i **direttori tecnici**, e **tutti i soci accomandatari**, se si tratta di s.a.s.; i **direttori tecnici**, i **membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o vigilanza** o i **soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo** o il **socio unico persona fisica**, ovvero il **socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci** per ogni altro tipo di società o consorzio, i **soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente** la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionatoria.

Ai fini della dichiarazione concernente l'eventuale esistenza di illeciti professionali gravi, ai sensi dell'art.80 comma 5 lett.c) costituiscono illeciti professionali rilevanti quelli individuati dalle Linee Guida n.6 dell'ANAC aggiornata al Correttivo di cui alla delibera n.1008 el 11/10/2017, riferiti direttamente all'operatore economico o i soggetti individuati dall'art.80 comma 3 del Codice. Rilevano pertanto gli illeciti professionali gravi accertati, con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, attesa come moralità professionale o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento. In particolare rilevano le condanne anche NON DEFINITIVE per i reati di seguito indicati a titolo

puramente esemplificativo e non esaustivo, salvo che le stesse configurino altra causa ostativa che comporti l'automatica esclusione dalla procedura di affidamento ai sensi dello stesso art.80 del Codice: a) abusivo esercizio di una professione; b)reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito); c) reati tributari ex D.lgs 74/2000 i reati societari, i delitti contro l'industria e il commercio; d) reati urbanistici di cui all'art.44 comma 1 lettere b) e c) del TESTO UNICO delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al DPR n.380/2001 con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; e) reati previsti dal D.lgs n.231/2001.

Inoltre rileva altresì quale illecito professionale grave, da dichiarare ad opera dell'operatore economico e che la stazione appaltante/amministrazione aggiudicatrice valuta ai sensi dell'art.80 comma 5 lett.c) del codice la condanna non definitiva di taluno dei reati seguenti: art.353cp "turbata libertà degli incanti"; art.353 bis "turbata libertà del procedimento di scelta del contraente"; art.354 cp "astensione degli incanti"; art.355 cp "Inadempimento di contratti di pubbliche forniture"; art.356 c.p "frode nelle pubbliche forniture". Fermo restando che le condanne definitive per tali delitti costituiscono motivo di automatica esclusione ai sensi dell' art.80 comma 1 lett.b).

Rilevano infine gli illeciti gravi posti in essere nello svolgimento della procedura di gara e gli illeciti gravi relativi a "significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto .(compilare DGUE Parte III sez. A, B, C e D fino al n. 6);.

**1.3** la dichiarazione ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter d.lgs 165/2001 che non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto compilare DGUE Parte III sez. D n. 7);

**1.4 Nella parte IV si compila la Sezione A per il possesso dei requisiti di idoneità professionale: esempio** la dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del Codice civile, rilasciato dalla Camera di Commercio dalla quale risulti che la ditta esercita attività rientrante nell'oggetto della presente gara (specificare l'oggetto di attività). Se si tratta di impresa straniera con sede legale nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, l'iscrizione secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente);(DGUE compilare Parte IV sez. α e sez. A1 e A2 non potendosi limitare alla sola Sez. α.

**1.5) Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica e professionale indicarli nel DGUE Parte IV. SEZ B e.C.**

**1.6) la SEZ.D** invece per dichiarare il possesso relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

**1.7** Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere presentato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti II<sup>^</sup>, III<sup>^</sup>, IV<sup>^</sup>, e VI;

**1.8** Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio (nei termini indicati al punto che precede) e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II<sup>^</sup> Sezioni A e B, III<sup>^</sup> e VI<sup>^</sup>;

**1.9 AVVALIMENTO** : In caso di avvalimento, il concorrente dovrà indicare nel **DGUE**, Parte II<sup>^</sup>, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare (oltre alle altre dichiarazione e al contratto di avvalimento):

a. un DGUE distinto dell'ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, con le informazioni richieste dalla Parte II<sup>^</sup>, Sezioni A e B, della Parte III<sup>^</sup> e dalla Parte VI<sup>^</sup>, attestante il

possesso da parte dell'ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

**1.10** Altre dichiarazioni: (compilare il DGUE Parte VI).

### **3.14 SOCCORSO ISTRUTTORIO:**

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 D. Lgs 50/2016 e smi, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al medesimo articolo. In particolare, l'Amministrazione in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o alla lettera d'invito, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, provvederà a chiedere la integrazione o regolarizzazione nelle modalità previste dall'art. 83, comma 9 D. Lgs 50/2016, indicando il contenuto ed i soggetti che vi devono provvedere.

In tal caso il concorrente dovrà rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, con le modalità ed i contenuti indicati dall'Amministrazione, entro un termine perentorio, non superiore a TRE giorni, indicato dall'Amministrazione, decorrente dall'invio della richiesta di regolarizzazione, dovendo comunque completare in tempi certi il procedimento.

***La fattispecie si applica ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara o alla lettera di invito.***

Per quanto riguarda le cause di esclusione si rimanda a quanto previsto dall'art. 80 D.lgs. 50/2016 e smi e tutte quelle previste dal presente bando e disciplinare.

Si precisa che:

- nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al presente articolo;
- in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione dell' incompletezza o irregolarità essenziale, il concorrente **è escluso dalla gara**;
- costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, fra l'altro, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- in caso di ATI, la mancata regolarizzazione della posizione di un solo componente dell'ATI determina esclusione dell'intero raggruppamento.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di regolarizzazione, questa stazione appaltante si atterrà, per quanto compatibili con le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, alle indicazioni dell'ANAC del 08/01/2015 determinazione n.1. In ogni caso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83 co.9 del Codice potrà consentire l'ammissione alla gara soltanto se i requisiti di ammissione siano già sussistenti al momento della presentazione dell'offerta, nei termini indicati dal presente disciplinare.

### **3.15. PERIODO MINIMO PER IL QUALE L'OFFERTA È VINCOLATA:**

L'offerta dei concorrenti rimane valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

### **3.16 .GARANZIA PROVVISORIA INTESTATA AL COMUNE DI ACQUI TERME**

L'offerta, a pena esclusione, è corredata da Attestato di deposito della cauzione provvisoria di importo pari ad Euro 173.090 (centosettantatremila/090 Euro) quale 2% del valore complessivo della concessione ammontante ad Euro 8.654.500. La cauzione provvisoria è ridotta del 50% per le microimprese, piccole e medio imprese (PMI), raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese e PMI. Tale riduzione non è cumulabile con la riduzione del 50% prevista al primo periodo del comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016 e smi.

Ai fini della presente procedura i **sogetti sportivi privi di personalità giuridica sono assimilabili alle microimprese, piccole e medie imprese.**

La garanzia provvisoria è costituita, **A FAVORE DEL COMUNE DI ACQUI TERME**, a scelta del concorrente :

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; **ATTENZIONE!!!: MODALITÀ DI PRODUZIONE E FIRME DIGITALI RICHIESTE: ALLEGARE COPIA DEI TITOLI RICHIESTI, CORREDATA DA DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ AI SENSI DEL DPR.445/200 ART.19, SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'OPERATORE ECONOMICO O PERSONA MUNITA DI COMPROVATI POTERI DI FIRMA.**

b. (fermo restando il limite all'utilizzo del contante secondo le vigenti normative al riguardo) bonifico bancario o assegno circolare da versare alla Tesoreria del Comune: BANCO MONTE PASCHI DI SIENA Agenzia di Acqui Terme, C/C TESORERIA IBAN IT 88 U 01030 47941 000001195870 specificando al Tesoriere che trattasi di "deposito cauzionale di partecipazione alla procedura aperta concessione impianto sportivo di Mombarone CIG 8859040713".

**ATTENZIONE!!!: MODALITÀ DI PRODUZIONE RICHIESTE: ALLEGARE SCANSIONE DEL RELATIVO ASSEGNO E DELLA RICEVUTA DI VERSAMENTO IN CASO DI ASSEGNO OPPURE SCANSIONE DELLA RICEVUTA DELL'ESITO DEL "BUON FINE" DEL BONIFICO.**

Nel caso in cui l'offerente abbia costituito cauzione secondo le su indicate modalità (deposito in in titoli o bonifico) l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore (imprese bancarie o assicurative oppure intermediari finanziari) a rilasciare la garanzia di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto considerato che la cauzione in titoli o in contanti non contiene alcun impegno di cui all'art.93 del Codice. INOLTRE dovrà allegare, nella documentazione amministrativa, una apposita dichiarazione sul proprio conto corrente dedicato sul quale la Stazione appaltante effettuerà lo svincolo della cauzione mediante bonifico bancario al termine della procedura di gara.

c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 e 104 del Codice medesimo, qualora l'offerente risultasse affidatario, salvo che si tratti di microimprese, piccole e medie imprese, oppure di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese come definiti dall'art.3 lett.aa) del Codice dei contratti pubblici.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>;

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non.../index.html>: *nonché al seguente sito internet dell'istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)*  
<http://www.ivass.it/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>;

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
3. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
4. in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
5. **essere redatta ai sensi del decreto 19 gennaio 2018 n.31 (GURI n.83 del 10/04/2018) recante: Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 93 comma 8 bis, 103 comma 9 e 104 comma 9 del D.lgs n.50/2016 e smi;**
6. prevedere espressamente:a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 2° co. del codice civile;c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
7. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva ove rilasciata dal medesimo garante;
8. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso di poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

1. Documento informatico ai sensi dell'art.1 lett.p) del D.lgs n.82/2005, sottoscritto con firma digitale del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; in questo specifico caso è sufficiente la firma del procuratore dell'agenzia assicuratrice con allegata la dichiarazione dei poteri di firma.
2. Copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22 commi 1 e 2 del D.lgs n.82/2005, In tali ultimi casi la conformità del documento in originale dovrà essere attestata da pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.22 comma 1 del D.lgs n.82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art.22 comma 2 del D.lgs n.82/2005).

La mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 co. 9 del Codice, **a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data. E' onere del concorrente dimostrare che tali documenti siano stati costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art.20 del D.lgs n.82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.marcatatura temporale).**

**In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Non è sanabile e quindi è causa di esclusione la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.**

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi dell'art. 103 co. 9 del Codice ove la garanzia definitiva sia prestata in forma di fideiussione, questa deve essere conforme allo schema tipo approvato **ai sensi decreto 19 gennaio 2018 n.31**. Ai sensi dell'art. 103 co. 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

L'importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 93 co. 7 del Codice, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Si applica la riduzione del 50% non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione suindicata, per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con le riduzioni suindicate, per i concorrenti in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per i concorrenti che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire dei benefici di cui al presente paragrafo, il concorrente segnala, in sede di Modulo A, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per i concorrenti in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC



(Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per i concorrenti in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

**Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 comma 7 ultima parte del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. si precisa che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**

Si precisa che:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48 co. 1 del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 co. 2 lett. e) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

b. (se del caso) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) del co. 2 dell'art. 45 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi dell'art. 103 co. 9 del Codice ove la garanzia definitiva sia prestata in forma di fideiussione, questa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ove disponibile. Ai sensi dell'art. 103 co. 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

- a) la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice;
- b) la polizza assicurativa di cui all'art.13. del capitolato speciale d'oneri.

## **SEZIONE IV PROCEDURA E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

**4.1 TIPO DI PROCEDURA:** La gara telematica indetta ai sensi dell'art.164 e segg.del Codice, si terrà nella forma della procedura aperta di cui all'art.60 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art.95 comma 2 del citato decreto, determinata da una commissione giudicatrice sulla base dei criteri di valutazione tecnica e relativi pesi mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore meglio esplicitato al successivo art.5 del presente disciplinare.

### **4. 2 TERMINE DI RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE**

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte in lingua italiana e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema, entro e non oltre **le ore 18.00 del giorno 8 Ottobre 2021**. Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

#### 4.2.1 IL SISTEMA

Le regole di utilizzo della piattaforma di e-procurement denominata Piattaforma Telematica CUC dell'Acquese sono descritte nell'elaborato denominato Regole per l'utilizzo della piattaforma telematica.

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità della CUC dell'Acquese e raggiungibile all'indirizzo web: <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> conforme all'art.40 e alle prescrizioni di cui all'art.58 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) dettagliatamente descritta nel seguito.

E' obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del medesimo connettersi alla Piattaforma con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in maniera tale da inserire i dati, inviare i documenti e risolvere per tempo eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma.

Il concorrente ha la possibilità di ritirare l'offerta correttamente inviata o sostituirla inviandone una nuova con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purchè entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità.

La presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma, infatti è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso **di mancata o tardiva ricezione dell'offerta** medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della CUC dell'Acquese e del Gestore del Sistema, ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'Offerta non pervenga entro i termini perentori previsti.

Pertanto si raccomanda ai concorrenti di connettersi alla Piattaforma entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera la CUC dell'Acquese, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine sopra indicato anche per causa non imputabile al concorrente.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. E' in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara pena l'esclusione dalla procedura.

In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, nonché di massimo 30 MB dimensioni oltre le quale non è garantito l'upload dei documenti. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire alla CUC dell'Acquese, tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;

2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del sistema. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi.

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge n.241/1990 e smi.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano la CUC dell'Acquese ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la CUC dell'Acquese e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, sezione "Informazioni", sottosezione "Assistenza tecnica" e di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara. Ulteriori prescrizioni relative all'utilizzazione del Sistema sono stabilite nel prosieguo del presente atto.

#### Gestore del sistema

Fermo restando che, per la presente procedura, Amministrazione aggiudicatrice è la Centrale Unica di Committenza dell'Acquese presso il Comune di Acqui Terme, la stessa si avvale, del supporto tecnico del Gestore del Sistema ovvero di Maggioli S.p.A. incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica a livello di applicazione e infrastruttura logica del sistema.

La piattaforma telematica è di proprietà della CUC dell'Acquese ed in esercizio sui sistemi e nei locali del Comune di Acqui Terme, il quale garantisce la sicurezza fisica del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Congiuntamente al Gestore del sistema è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal Regolamento UE Regolamento europeo n.679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

### La registrazione al sistema

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto. Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione. Per procedere alla registrazione si rimanda alle istruzioni presenti nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" presente nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> sezione "Informazioni", sottosezione "Accesso area riservata". **La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciato un account di accesso all'area riservata. L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le istruzioni presenti nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> sezione "Informazioni", sottosezione "Accesso area riservata", nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> o le comunicazioni attraverso il Sistema.**

### Area comunicazioni

Anche ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'OFFERTA.

Le informazioni di cui all'articolo 76 del Codice saranno oggetto di specifica comunicazione secondo la disciplina descritta nell'articolo stesso.

Ai medesimi fini, in caso di RTI, l'impresa mandataria con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area ad essa riservata per sé e per le mandanti.

Nel caso di indisponibilità della piattaforma, e comunque in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, la CUC dell'Acquese, invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

#### REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, la CUC dell'Acquese segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la CUC dell'Acquese, il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dalla CUC dell'Acquese e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema. La CUC dell'Acquese e il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne la CUC dell'Acquese ed il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, la CUC dell'Acquese e il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

#### ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E MODALITA' OPERATIVE

Le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma telematica sono contenute nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti”, disponibile nell’area pubblica della piattaforma <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> nella sezione “Informazioni”, “Accesso area riservata”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

Le modalità operative per la presentazione a mezzo piattaforma telematica delle offerte e il caricamento di tutta la documentazione meglio specificata nei successivi paragrafi del presente atto sono precisate nel documento denominato “Guida per la presentazione di un’offerta telematica” disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”, la quale guida costituisce parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

#### MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma telematica. Si ribadisce che non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:

- registrarsi sulla piattaforma telematica secondo le modalità specificate nel documento denominato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del Portale Appalti, scaricabile direttamente sulla piattaforma disponibile all’indirizzo internet sopra indicato, ottenendo così le credenziali di accesso;
- scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;
- predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto prescritto nel presente disciplinare di gara, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che va caricato nelle tre buste digitali meglio specificate di seguito (Busta A Busta B e Busta C);
- avviare la compilazione dell’offerta telematica, confermando o modificando i propri dati anagrafici; si evidenzia che qualora l’operatore economico sia già registrato e necessiti di aggiornare i propri dati anagrafici, nel caso la modifica riguardi ragione sociale, la forma giuridica, il codice fiscale o la partita iva, tale variazione dovrà essere richiesta utilizzando l’apposita procedura "Richiedi variazione dati identificativi" disponibile nell’Area personale raggiungibile accedendo alla piattaforma con le credenziali rilasciate in fase di registrazione; per tali variazioni è richiesta la verifica e l’accettazione da parte della Stazione Appaltante e/o dell’Amministrazione aggiudicatrice, pertanto il processo di aggiornamento è differito; in caso di urgenza è possibile contattare la Stazione Appaltante e/o l’amministrazione aggiudicatrice;
- scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso di raggruppamento sarà pertanto l’impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico;

- predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”, avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato richiesto (es.: PDF) e firmati digitalmente (es. in formato P7M) da tutti i soggetti abilitati ad impegnare giuridicamente l’operatore economico e/o gli operatori economici e che tutti i file siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche;
- modificare o confermare l’offerta;
- inviare l’offerta telematica.

Si precisa che:

- prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta che non siano già originariamente in formato PDF, devono essere convertiti in formato PDF;
- la predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il percorso cliccando sulla funzione “conferma e invia offerta”;
- oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette l’invio;
- la piattaforma permette l’upload di file di dimensioni massime di 10 MB per un limite complessivo di 30 MB per ciascuna busta digitale.

#### 4.2.2 LE BUSTE TELEMATICHE

La piattaforma telematica prevede il caricamento e l’invio dell’offerta contenente le seguenti buste digitali:

- a) **BUSTA DIGITALE A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.** La busta “A Documentazione amministrativa dovrà essere confezionata e contenere quanto **PREVISTO NEL SUCCESSIVO PARAGRAFO 4.3**
- b) **BUSTA DIGITALE B – OFFERTA TECNICA** - La busta B - “OFFERTA TECNICA” dovrà contenere, **a pena d’esclusione**, l’offerta tecnica redatta in lingua italiana, in carta semplice, e sottoscritta dalla stessa persona che sottoscrive la domanda di partecipazione; il tutto in conformità a quanto **PREVISTO NEL SUCCESSIVO PARAGRAFO 4.4. N.B.:** Nella formulazione dell’offerta tecnica non dovrà essere indicato alcun elemento riconducibile ai valori di cui all’offerta economica contenuti nella Busta C) pena l’esclusione dalla gara.
- c) **BUSTA DIGITALE C “OFFERTA ECONOMICA”.** La busta contrassegnata con la lettera “C Offerta economica ” dovrà contenere, pena l’esclusione, al suo interno: **l’Offerta economica in bollo**, che dovrà essere redatta in lingua italiana , (secondo lo schema allegato B) datata e sottoscritta digitalmente dalla stessa persona che sottoscrive la domanda di partecipazione; in caso di offerta congiunta, (RTI) essa, dovrà essere sottoscritta pena l’esclusione da tutti i

rappresentanti degli operatori che vi fanno parte. **VEDASI SUCCESSIVO PARAGRAFO 4.5.**

La mancanza di una delle predette buste costituisce **causa di esclusione irrimediabile** dalla gara non suscettibile di soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83 comma 9 del Codice.

Si ribadisce che l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, **costituisce causa di esclusione. Parimenti** il caricamento per errore nella busta digitale A o C di documentazione tecnica da inserire nella busta digitale B ovvero il caricamento per errore nella busta digitale A o B dell'offerta economica **comporta inevitabilmente l'esclusione dalla gara, ove tale inserimento costituisca anticipazione dell'offerta del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione della medesima.**

#### **4.3 Contenuto della Busta Digitale "A - Documentazione amministrativa"**

**Tutta la documentazione amministrativa, prescritta dal presente disciplinare o dal Codice dei contratti pubblici, deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità esplicitate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", disponibile direttamente nella home page (accesso al pubblico) della piattaforma telematica medesima nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali". La procedura di cui trattasi andrà individuata sulla piattaforma telematica accedendo alla relativa scheda di dettaglio cliccando su "Visualizza scheda".**

Nella **BUSTA digitale A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** i concorrenti dovranno inserire:

1. **(DOCUMENTO INFORMATICO) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA UTILIZZANDO IL MODULO "ALLEGATO A" in CARTA SEMPLICE** datata e sottoscritta, con firma digitale, dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di offerta congiunta la domanda/dichiarazione deve essere compilata, ciascuna per il proprio ruolo, distintamente dai soggetti associati, mentre l'allegato relativo al raggruppamento (vedi punto 4) deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i concorrenti associati, pena l'esclusione.
2. **Copia informatica** di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22 commi 1 e 2 del D.lgs n.82/2005 a secondo dei casi: a)dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale vigente dei concorrenti o documentazione equipollente; oppure b) (qualora trattasi di imprese) **Copia informatica** del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura, oppure **iscrizione** in registro analogo nell'ipotesi di impresa estera; c) iscrizione all'Albo delle società Cooperative istituito con D.M. 23/06/2004, ovvero, nel caso di cooperative sociali, nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali o stato di appartenenza all'Unione Europea; d) Copia Atto costitutivo (regolarmente registrato) e statuto delle Società/Enti/federazioni/o Associazioni sportive ed eventuali aggiornamenti relativi alle cariche sociali ricoperte al momento di partecipazione alla gara.
3. **(DOCUMENTO INFORMATICO) DGUE Documento di gara unico europeo:** Ai sensi di quanto previsto dall'art.85 comma 1 del Codice e del Comunicato del MIT del 30/03/2018 a far data dal 18/04/2018 il DGUE va compilato esclusivamente in forma elettronica, sottoscritto digitalmente e inserito nella presente busta telematica. Istruzioni compilazione vedasi paragrafo



- 4 e paragrafo 4.2.2 del presente disciplinare. Per agevolare gli operatori economici questa Amministrazione aggiudicatrice rende disponibile nella documentazione di gara anche il file denominato DGUE poiché il modello DGUE presente sul portale della Commissione europea è impostato (ovviamente) soltanto sulla direttiva comunitaria, fintanto che il Ministero non avrà messo a disposizione una piattaforma analoga ma modulata sullo schema de DGUE nazionale, il DGUE che effettivamente si mette on line a disposizione degli operatori economici stessi è in versione riscrivibile in modo da poter essere compilato.
4. **(se del caso)** Nell'ipotesi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario o GEIE già costituito: (copia informatica) **il MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE con rappresentanza** conferito alla società mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero copia autentica dell'atto costitutivo del consorzio ordinario o del GEIE, conformi alle prescrizioni di cui all'art.48 D.LGS N.50/2016. In tale atto o mandato dovrà dare conto della quota di partecipazione di ciascuna impresa e delle prestazioni lavorative che la stessa assumerà in caso di aggiudicazione **OPPURE (se del caso)** Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario o GEIE da costituirsi (documento informatico) **l'apposita dichiarazione** sottoscritta digitalmente con cui le imprese, capogruppo e mandanti, si impegnano, in caso di aggiudicazione della procedura in argomento, a conferire mandato collettivo speciale di rappresentanza ad una di esse, qualificata come Società Capogruppo, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della mandanti. Nella stessa dichiarazione dovrà essere specificata la quota parte delle prestazioni lavorative che verranno svolte da ciascuna Società (nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione, indicandone la tipologia). La dichiarazione verrà sottoscritta con firma digitale da tutte le Società interessate, **pena l'esclusione.**
  5. **GARANZIA PROVVISORIA** a favore del Comune di ACQUI TERME secondo quanto disposto al paragrafo 3.16 del presente disciplinare pari ad Euro 173.090 con l'allegata dichiarazione di cui all'art.93 comma 8 del Codice concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva, oppure se l'impegno non è già contenuto nella garanzia provvisoria dichiarazione sostitutiva contenente l'impegno a rilasciare in caso di aggiudicazione dell'appalto la garanzia definitiva.
  6. **REFERENZE BANCARIE:** le referenze bancarie dovranno essere allegate o come documento informatico oppure come copia informatica di documento analogico secondo quanto previsto al paragrafo 3.3 del presente disciplinare.
  7. **ELENCO DEI CONTRATTI SVOLTI** di cui al paragrafo 3.4 punto 1) Sezione III del presente Disciplinare **(se non dichiarato nell'istanza di partecipazione);**
  8. **(se del caso) nell'ipotesi che il concorrente voglia eseguire direttamente i lavori accessori ivi compresa la progettazione,** dichiarazione di voler eseguire in proprio detti lavori e di essere adeguatamente qualificato e a tal fine allega copia della attestazione SOA in corso di validità. **in copia informatica** di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22 commi 1 e 2 del D.lgs n.82/2005 così come previsto dal presente disciplinare al punto 3.4.punto2.
  9. **(se del caso) qualora non intenda eseguire in proprio, in tutto o in parte, i lavori accessori ivi compresa la progettazione** \dichiarazione di non voler eseguire in proprio in tutto o in parte i lavori accessori, dichiara la percentuale di lavori che intende subappaltare e/o affidare a terzi e dichiara di essere a conoscenza che per l'affidamento degli stessi e della progettazione è tenuto a tutto quanto disposto dalle disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici di tempo in tempo vigenti. Dichiara altresì la quota di lavori che intende eventualmente eseguire direttamente, per la quale rende la dichiarazione di idonea qualificazione ed allega copia della attestazione SOA in corso di validità;

10. **ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO di Euro 200.00** a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67 della l. 23/12/2005 n. 266 con le modalità di cui alla deliberazione dell'Anac n.1121/2020 (vedasi sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)), pena l'esclusione dalla presente procedura; **CIG 8859040713.**
11. **Documento PASSOE**, ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPass dell'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici /A.N.A.C. codice **CIG 8859040713.**
12. **ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO (copia informatica** di documento analogico scansione di documento cartaceo) sottoscritta dal RUP o da suo Funzionario rilasciata dal Comune di ACQUI TERME;
13. **(se del caso) Copia informatica** di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22 commi 1 e 2 del D.lgs n.82/2005 *della certificazione aziendale di qualità* rilasciata da organismi accreditati. Si precisa altresì che per la riduzione della cauzione provvisoria ex art.93 comma 7 Dlgs n.50/2016, il concorrente dovrà specificarne la tipologia; tale dichiarazione sarà inclusa nella Domanda di partecipazione;
14. **PATTO DI INTEGRITÀ** sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico;
15. **DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA**; i concorrenti devono produrre idoneo documento di attestazione dell'assolvimento imposta di bollo in una delle modalità previste dalla normativa vigente. Le offerte non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione alla procedura ma verranno comunicate al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Il concorrente deve inviare e far pervenire alla CUC dell'Acquese mediante inserimento nella busta digitale "A", l'attestazione del pagamento degli oneri di bollo relativi all'offerta Economica. A titolo esemplificativo, i concorrenti possono allegare copia scansionata del foglio su cui viene apposta la marca da bollo, debitamente annullata, con indicazione del CIG della presente procedura, o in alternativa, ricorrendo alla marca da bollo virtuale allegando il file della ricevuta relativa al pagamento del bollo. (tale dichiarazione può essere resa quale sezione interna alla domanda di partecipazione).
16. **(se del caso) la documentazione** prevista in caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
17. **(se del caso) Documentazione e dichiarazioni** di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

#### **4.4 CONTENUTO DELLA BUSTA DIGITALE B "OFFERTA TECNICA"**

**ATTENZIONE!! DALL'OFFERTA TECNICA NON DEVE RISULTARE, PENA L'ESCLUSIONE, ALCUN ELEMENTO CHE POSSA RENDERE PALESE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, L'OFFERTA ECONOMICA.** (*ne segue – C.d.S. SEZ. VI 2/07/2015 n.3295 – che non si procederà all'esclusione, in quanto non risulta violato il principio di segretezza dell'offerta, allorchè gli importo economici indicati non abbiano la capacità o la funzione di sviluppare l'entità del prezzo richiesto, ma siano utilizzati solo al fine di evidenziare la bontà dell'offerta tecnica e delle sue conseguenze applicative anche dal punto di vista dei risparmi di spesa.*)

Nella busta digitale "B - Offerta tecnica" deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, L'OFFERTA TECNICA costituita da: A) un **PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO** che evidenzi la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione evidenziando chiaramente ed esaustivamente tutti gli aspetti migliorativi offerti rispetto alle prescrizioni del capitolato speciale d'onori, compresi gli ulteriori investimenti migliorativi che il concorrente ritiene funzionali al proprio

piano gestionale. Il suddetto progetto illustrativo dovrà essere modulato preferibilmente in capitoli corrispondenti ai criteri/sub criteri di valutazione della Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica del paragrafo 5.1 del presente disciplinare in modo da consentire alla commissione di reperire in modo univoco le informazioni occorrenti alla valutazione.

**B) UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON LA QUALE IL CONCORRENTE INTENDE SVILUPPARE E REALIZZARE IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ DEI “LAVORI OBBLIGATORI DI RIFACIMENTO BLOCCO SPOGLIATOI “LOTTO F” E ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI VARI OGGETTO DI CONCESSIONE”.** La suddetta relazione non è soggetta da parte della Commissione a valutazione ma è funzionale a VERIFICARE la fattibilità tecnica della proposta progettuale. **Attenzione!! La predetta relazione non dovrà contenere, a pena di esclusione, elementi che possano ricondurre a quanto inserito nella busta virtuale C – offerta economica.**

**N.B.: Quanto illustrato e proposto nell'offerta tecnica deve trovare riscontro nel Piano Economico Finanziario allegato all'offerta economica.**

L'offerta tecnica dovrà essere elaborata, **in lingua italiana, in modo chiaro e leggibile, secondo le modalità prescritte dal presente disciplinare di gara. Tutta la documentazione redatta dal concorrente deve essere sviluppata ed esplicitata in modo tale da non comportare incertezze ed interpretazioni sulla volontà negoziale.**

Si ricorda ai Sigg. Concorrenti di individuare espressamente le parti progettuali che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art.53 del D.lgs n.50/2016. VEDI NOTA BENE.

Si precisa che:

- nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate.
- L'offerta tecnica in ogni sua parte dovrà essere redatta in lingua italiana e priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.
- In caso di aggiudicazione l'offerta tecnica organizzativa redatta dal concorrente sarà allegata al contratto per formarne parte integrante e sostanziale.
- non sono previste un numero massimo di pagine: occorre però tenere presente i limiti previsti per il caricamento a sistema dei documenti.

L'OFFERTA TECNICA deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità precisate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” disponibile sulla piattaforma come sopra emarginato al paragrafo 4.2.1. e seguenti. Al riguardo si richiede di prestare particolare attenzione ai limiti previsti per l'upload dei documenti (file di dimensioni massime di 15 MB per un limite complessivo di 30 MB per ciascuna busta digitale).

L'OFFERTA TECNICA a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o dal legale rappresentante dell'operatore economico. Qualora nell'impresa sia presente la figura dell'Institore (art. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale l'offerta può essere sottoscritta con firma digitale dagli stessi. In tal caso va trasmessa la relativa procura.

In caso di partecipazione da parte dei soggetti di cui all' art. 45, comma 1, lett. d), e) ed f) del Codice, anche se non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti o l'aggregazione di imprese a rete.

Ai fini di quanto richiesto, si precisa che l'obbligo di sottoscrivere l'offerta tecnica dal legale rappresentante” integra un elemento essenziale dell'offerta perché ha la funzione di ricondurre al suo

autore l'impegno di effettuare la prestazione oggetto dell'appalto verso il corrispettivo indicato nell'offerta medesima ed assicurare contemporaneamente la provenienza, la serietà, l'affidabilità dell'offerta stessa. La mancata formalizzazione dell'offerta tecnica in tal senso configura, pertanto, il difetto di sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83 del Codice dei contratti pubblici.

**N.B.:ACCESSO AGLI ATTI- NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI:** *la documentazione tecnica, dovrà contenere, in apposita pagina, ai sensi dell'art.53 comma 5 lett.a) D.Lgs n.50/2016 e smi, l'eventuale indicazione espressa delle parti dell'offerta tecnica che costituiscono secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'Offerente, segreti tecnici o commerciali o industriali ed i correlati riferimenti normativi, firmata digitalmente dall'Offerente e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex art.53 del D.lgs n.50/2016 e smi e 22 e ss. L.241/90 da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell'ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali. In tale caso, nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art.98 del D.lgs n30/05 (Codice della proprietà industriale). Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate non rese, dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.*

*Si precisa che comunque ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza della Stazione appaltante.*

*In ogni caso ai sensi del comma 6 dell'art.53 del D.lgs n.50/2016 e smi il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa di giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.*

#### **4.5 CONTENUTO DELLA BUSTA “C OFFERTA ECONOMICA”**

L'Offerta economica deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità precisate nel documento “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” disponibile nella piattaforma come sopra meglio specificato.

Accedendo alla “Busta economica” l'operatore economico dovrà svolgere le operazioni di predisposizione della predetta busta economica. La compilazione dell'offerta economica avverrà su piattaforma telematica in modalità upload di documenti la quale modalità in sintesi prevede:

- la predisposizione del file di offerta, a cura dell'operatore economico, sulla base di un facsimile predisposto dalla CUC dell'acquese disponibile nella piattaforma telematica;
- la trasformazione del file contenente l'offerta economica in formato PDF;
- la firma digitale dell'offerta economica come di seguito meglio specificato;
- il successivo upload dell'offerta economica firmata digitalmente e degli ulteriori documenti allegati di seguito meglio precisati;
- il salvataggio dei documenti precedentemente caricati.

Nella busta digitale “C Offerta economica.” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta secondo il Modulo B allegato al presente disciplinare di gara e **indicante la percentuale unica di rialzo sul canone di cui al precedente art. 2.6.**

**L'attestazione del pagamento degli oneri di bollo** relativi all'offerta economica deve essere allegata nella busta digitale A documentazione amministrativa come già specificato nel presente disciplinare al paragrafo dedicato ai documenti da allegare.

L'OFFERTA COSI' COMPOSTA sarà sottoscritta con firma digitale dal titolare o dal legale rappresentante dell'operatore economico. Qualora nell'impresa sia presente la figura dell'Institore (art. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale l'offerta può essere sottoscritta con firma digitale dagli stessi. In tal caso va trasmessa la relativa procura.

In caso di partecipazione da parte dei soggetti di cui all' art. 45, comma 1, lett. d), e) ed f) del Codice, anche se non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti o l'aggregazione di imprese a rete.

In caso di discordanza fra la percentuale espressa in cifra ed in lettere sarà tenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Non saranno comunque ammesse offerte in modo difforme da quanto in precedenza richiamato e nemmeno offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimenti ad offerte relative ad altro appalto nonché offerte pari e/o in diminuzione.

#### **L'OFFERTA ECONOMICA DOVRÀ INOLTRE ESSERE CORREDATA , A PENA DI ESCLUSIONE, DA:**

**a) UN PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO** di copertura degli investimenti e della connessa gestione del servizio oggetto della presente procedura per tutto l'arco temporale della concessione a cui si riferisce l'offerta. Il piano economico finanziario non è soggetto a valutazione ma è funzionale a VERIFICARE la fattibilità e la congruità dell'offerta presentata per tutta la durata della concessione.

La verifica del PEF assorbe quella dei costi complessivi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento in materia di sicurezza ex art.95 comma 10 del Codice Il PEF deve essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o dal legale rappresentante dell'operatore economico. Qualora nell'impresa sia presente la figura dell'Institore (art. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale l'offerta può essere sottoscritta con firma digitale dagli stessi.

**b) una Relazione illustrativa del PEF, comprensiva di Cronoprogramma** degli interventi comprensivi sia dei lavori obbligatori sia degli eventuali ulteriori investimenti migliorativi ed integrativi.

**c) un Prospetto migliorativo delle tariffe di cui al paragrafo 10.3 del capitolato.** Anche in questo caso le tariffe proposte dal concorrente saranno verificate se inferiori a quelle indicate dall'Amministrazione ed avranno valenza contrattuale.

#### **5. PROCEDURA , MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

La gara, sarà esperita come già emarginato in precedenza, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del Codice, con applicazione del criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell' 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e smi.

L'attribuzione dei punteggi alle offerte avrà luogo ad opera di apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art.216 del Codice dei contratti pubblici, sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nel presente **bando e disciplinare di gara**, mediante il **metodo aggregativo compensatore** di cui all'allegato P al **Regolamento**. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno necessari per applicare il **metodo aggregativo compensatore** sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicate nel successivo paragrafo 5.1

## 5.1 CONTENUTI, CRITERI, PESI, PUNTEGGI E FORMULE DI ASSEGNAZIONE OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

**SI RIBADISCE CHE NELLA OFFERTA TECNICA NON DEVE RISULTARE ALCUN ELEMENTO CHE POSSA RENDERE PALESE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, L'OFFERTA ECONOMICA.**

Il criterio di aggiudicazione, come già delineato al precedente punto, è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata da una Commissione aggiudicatrice, sulla base dei criteri e punteggi di seguito indicati per un totale massimo di cento punti

- I. ELEMENTI qualitativi (offerta tecnica-organizzativa): fino a punti 90/100  
 II. ELEMENTI quantitativi (offerta economica): fino a punti 10/100

| <b>SUB ELEMENTI QUALITATIVI OFFERTA TECNICA</b> |   |                              |  |
|---|---|------------------------------|--|
|   | <b>PARAMETRI PER L'AGGIUDICAZIONE</b>                             | <b>PUNTI MASSIMI</b>         | <b>CRITERIO ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO</b>   |
|   | <b>ELEMENTI OFFERTA TECNICA</b>                                   | <b>MAX PUNTI 90</b>          |  |
| <b>Sub.1</b>                                    | <b>MODALITÀ DI GESTIONE OPERATIVA IMPIANTO SPORTIVO</b>           |                              | <b>Max 30 punti di cui:</b>  |
| <b>Sub 1.a</b>                                  | Attività di segreteria con misurazione di gradimento del servizio | max 8 punti (discrezionali)  | modalità di gestione di un servizio di segreteria rivolto all'utenza al fine di fornire informazioni al pubblico, procedere all'iscrizione di corsi ed altre iniziative, riscuotere le tariffe. Modalità di misurazione della qualità e del gradimento delle prestazioni erogate nell'ambito della concessione |
| <b>Sub 1.b</b>                                  | Piano della manutenzioni ordinarie                                | Max 22 punti (discrezionali) | descrizione della programmazione delle attività di manutenzione ordinaria delle strutture, dell'impiantistica e delle pertinenze esterne, rispetto alle condizioni minime prescritte nel capitolato speciale d'onere della concessione.  |

|  |   |                                     |   |
|--|---|-------------------------------------|---|
|  |   |                                     |   |
| <b>Sub.2</b>                                       | <b>ULTERIORI INVESTIMENTI MIGLIORATIVI ED INTEGRATIVI</b>   | <b>Max 20 punti (discrezionali)</b> | <b>Ulteriori investimenti</b> migliorativi oltre agli investimenti obbligatori già richiesti negli atti di gara che il concorrente ritiene funzionali al proprio piano gestionale. Ogni intervento è valutato - indipendentemente dall'ammontare dell'investimento, elemento non rilevante in questo contesto - in ragione della sua completezza espositiva, concreta prospettiva di massima valorizzazione della struttura, coerenza con le attività proposte. |
| <b>Sub.3</b>                                       | <b>MODALITA' DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E PROPOSTA DI ORGANIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO</b>                             |                                     | <b>Max 40 punti di cui:</b>   |
| <b>Sub 3.a</b>                                     | Valutazione complessiva in termini di differenziazione dell'offerta in relazione alle possibili caratteristiche delle fasce di utenza | max 15 punti (discrezionale)        | Si valuterà la proposta in base alle proposte differenziate nelle varie fasce di utenza   |
| <b>Sub 3.b</b>                                     | ATTIVITA' LUDICO AGGREGATIVE ANCHE NEL PERIODO ESTIVO   | Favore di Minori                    | Max 5 punti (punteggio quantitativo)  |
|  |   | Diversamente abili                  | 1 punto per ogni iniziativa Max 5 punti (punteggio quantitativo)  |
|  |   | Famiglie                            | 1 punto per ogni iniziativa Max 5 punti (punteggio quantitativo)  |
| <b>Sub 3.c</b>                                     | TEAM ORGANIZZATIVO E PROFESSIONALE DEDICATO   | Max 10 punti (discrezionale)        | organigramma comprensivo di curriculum, numero di istruttori, allenatori e specializzazioni   |
|  | <b>TOTALE</b>   | <b>MAX PUNTI 90</b>                 |   |
| <b>SUB ELEMENTI QUANTITATIVI OFFERTA ECONOMICA</b> |   |                                     |   |
| <b>N.</b>  | <b>PARAMETRI PER L'AGGIUDICAZIONE</b>   | <b>PUNTI MASSIMI</b>                | <b>CRITERIO ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO</b>  |
| 1  | RIALZO PERCENTUALE  | <b>MAX. 10 PUNTI</b>                |   |
|  |   |                                     |   |

Al fine dell'attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica elencati ed entro i limiti di punteggio previsti, la Commissione procede come segue.

•**Per gli elementi di valutazione di natura quantitativa così contrassegnati** nella tabella sopra riportata, l'assegnazione del punteggio avviene in base alla corrispondenza di quanto offerto rispetto alle caratteristiche indicate e attribuendo il punteggio previsto per il singolo elemento nel limite massimo di punteggio ove indicato. Qualora nell'offerta le caratteristiche dell'elemento offerto non siano riconducibili a quelle descritte, all'elemento non è attribuito alcun punteggio.

Invece per i coefficienti da assegnare a ciascuna offerta per ciascun criterio avente natura **discrezionale, i medesimi**, sono determinati:

**a) mediante l'attribuzione discrezionale di un giudizio di merito e del corrispondente coefficiente, da parte di ogni commissario, sulla base della seguente scala di valutazione:**

- 1) Giudizio "ottimo" = coefficiente 1 (giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto particolarmente significativo, qualificante e completo sotto il profilo qualitativo. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale );
- 2) Giudizio "Più che buono" = coefficiente 0,80 (giudizio sintetico: l'elemento valutato, pur non raggiungendo un livello ottimale, è ritenuto comunque nel suo complesso molto apprezzabile sotto il profilo qualitativo. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi);
- 3) Giudizio "Buono" = coefficiente 0,60 (giudizio sintetico: l'elemento valutato si presenta di buon livello qualitativo complessivo, con molti aspetti significativi e rilevanti);
- 4) Giudizio "discreto" = coefficiente 0,40 (giudizio sintetico: l'elemento valutato si presenta di livello qualitativo complessivamente discreto, con alcuni aspetti significativi e rilevanti);
- 5) Giudizio "sufficiente" = coefficiente 0,20 (giudizio sintetico: l'elemento valutato presenta complessivamente un livello qualitativo di poco superiore allo standard minimo accettabile);
- 6) Giudizio "non rilevante" = coefficiente 0,00 (giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non significativo rispetto alla qualità del servizio, in quanto non va oltre lo standard minimo accettabile, oppure si tratta di elemento non presente o non valutabile),

**CON POSSIBILITÀ DI ASSEGNAZIONE DI GIUDIZI E COEFFICIENTI INTERMEDI;**

**b)** Una volta che tutti i Commissari hanno espresso il proprio coefficiente, secondo il proprio giudizio, nel caso in cui le valutazioni non siano all'unanimità, si calcola la media aritmetica dei coefficienti e la si moltiplica per il punteggio massimo a disposizione per ciascun sub criterio.

Come previsto dalla Determinazione Autorità Vigilanza sui Contratti pubblici n. 7 del 24 novembre 2011 per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura qualitativa, si procederà alla c.d. "riparametrazione" assegnando il peso totale dell'offerta tecnica all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi (sub-criteri), e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all'intera offerta tecnica.

Nel caso di valutazione di una sola offerta non verrà applicata la riparametrazione.

**L'offerta tecnica dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di natura economica, a pena di esclusione dalla gara.**

**Non sono ammesse, a pena di esclusione le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.**

**SOGLIA DI SBARRAMENTO:** Ai sensi dell'art.95 comma 8 del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 50/90 per punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. Il raggiungimento della soglia di sbarramento viene calcolata prima della riparametrazione e viene applicata anche in caso di una sola offerta valida.



Una volta che tutti i Commissari hanno espresso il proprio coefficiente, secondo quanto riportato in tabella, nel caso in cui le valutazioni non siano all'unanimità, si calcola la media aritmetica dei coefficienti e la si moltiplica per il punteggio massimo a disposizione per ciascun sub criterio.

Come previsto dalla Determinazione Autorità Vigilanza sui Contratti pubblici n. 7 del 24 novembre 2011 per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura qualitativa, si procederà alla c.d. "riparametrazione" assegnando il peso totale dell'offerta tecnica all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi (sub-criteri), e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all'intera offerta tecnica.

Nel caso di valutazione di una sola offerta non verrà applicata la riparametrazione.

**L'offerta tecnica dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di natura economica, a pena di esclusione dalla gara.**

**Non sono ammesse, a pena di esclusione le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.**

### **CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA.**

Per quanto riguarda l'elemento economico di natura quantitativa, sono definiti con il metodo dell'interpolazione lineare ex art. 83 del Codice dei contratti pubblici precisamente:

$$M = \frac{\text{percentuale di rialzo offerta in esame}}{\text{percentuale di rialzo offerta migliore}} \times 10$$

nella quale:

M = punteggio attribuito all'offerta in esame.

miglior canone offerto = percentuale di rialzo migliore

canone offerto in esame = percentuale di rialzo offerto

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'operatore economico che avrà ottenuto complessivamente il punteggio più elevato.

In caso di offerte con il medesimo punteggio complessivo, sarà preferita la proposta che avrà riportato il maggior punteggio per l'offerta tecnica.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, conveniente e non anomala.

## **6. DATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA**

L'inizio della procedura di aggiudicazione avverrà nella sede, nel giorno e nell'ora stabilita vale a dirsi **il giorno 12 Ottobre 2021 alle ore 10** presso il Comune di Acqui Terme – Comune Capofila della CUC dell'Acquese – Piazza Levi 12 . 2 Piano ufficio tecnico **salva eventuale posticipazione comunicata a mezzo piattaforma telematica come di seguito precisato.**

Tutte le operazioni della Commissione di gara si svolgeranno esclusivamente all'interno del Portale Appalti e saranno tracciate ad opera del sistema informatico. Dette operazioni saranno altresì verbalizzate ai sensi di legge.

Come riconosciuto unanimemente dalla giurisprudenza di merito più recente, poiché nelle gare telematiche è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi, ma anche l'inviolabilità delle buste elettroniche, contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, non sussiste

l'obbligo di svolgimento delle operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica. Inoltre in considerazione dell'emergenza coronavirus Covid-19 tutte le sedute pubbliche di gara (apertura documentazione amministrativa e offerte) si svolgeranno a porte chiuse.

I concorrenti possono verificare in ogni momento lo stato della procedura collegandosi con le proprie credenziali al Portale Appalti della CUC dell'Acquese.

**Si potrà partecipare alla seduta da remoto** (nel caso si rimanda al documento “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” più volte citato – capitolo “Espletamento della gara telematica”). La suddetta data/ora nonché tutte le date/ore delle successive sedute pubbliche e/o del rinvio/sospensioni/ripreses delle sedute pubbliche di gara ovvero ulteriori informazioni, saranno pubblicate sulla piattaforma telematica e sono consultabili accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura cliccando “visualizza scheda”. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.

Le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale; in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:

- la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti con le modalità previste dal presente bando disciplinare, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo.

**E' facoltà della Commissione che fungerà anche come seggio di gara, qualora il numero dei concorrenti lo consenta ad esplicitare e concludere tutte le operazioni nella medesima giornata.**

**Nella 1° seduta pubblica,** si procederà:

- a dare atto del numero dei plichi telematici regolarmente presentati in piattaforma;  
- all'apertura (per ciascun concorrente che abbia presentato un plico conforme e contenente quanto richiesto nel presente bando) della busta digitale A “documentazione amministrativa” al fine di accertare l'esistenza e la regolarità della documentazione in essa contenuta.

In relazione all'esame della documentazione Amministrativa, l'Autorità di gara, nei casi previsti dalla vigente normativa, procederà all'attivazione del soccorso istruttorio sospendendo l'esito della verifica per i concorrenti interessati e assegnando loro il termine sopraindicato per la regolarizzazione. Nel caso in cui si riscontri la mancanza del PASSOE o di PASSOE irregolare, i concorrenti verranno comunque ammessi ma sarà loro richiesto di provvedere, entro un termine assegnato, all'acquisizione del PASSOE o alla sua regolarizzazione.

Qualora non si renda necessario procedere al soccorso istruttorio ovvero all'esito dello stesso, l'Autorità di gara procederà a dichiarare le ammissioni e le (eventuali) non ammissioni in esito alla verifica della documentazione amministrativa.

In ogni caso, nei confronti dei concorrenti non ammessi, la CUC e/o il RUP provvederanno ad effettuare le comunicazioni previste all'art. 76 comma 5 del d. lgs. n. 50/2016.

**Conclusa la fase della disamina della documentazione amministrativa E PREVIA COMUNICAZIONE A SISTEMA, eventualmente in una seconda seduta pubblica di gara la Commissione Giudicatrice procederà quindi, per tutti i concorrenti risultati ammessi, all'apertura delle "buste telematiche B: offerte tecniche" al solo fine di verificarne e verbalizzarne il contenuto.**

**Successivamente,** la Commissione Giudicatrice, **in una o più sedute riservate,** procederà, per tutti i concorrenti ammessi, alla valutazione delle rispettive offerte tecniche e all'attribuzione dei relativi punteggi, secondo quanto indicato nel presente disciplinare, formalizzando lo svolgimento delle sedute riservate in uno o più appositi/i verbale/i.

Al termine della valutazione, in sedute riservate, delle offerte tecniche, **si procederà alla 3° seduta pubblica di gara**, la cui data/ora sarà preventivamente comunicata a sistema a ciascun concorrente.

**Nella 3° seduta pubblica di gara, la Commissione Giudicatrice procederà:**

All'apertura, per i soli concorrenti ammessi, delle "buste C: "offerta economica", alla verifica del loro contenuto e, per tutte le offerte il cui contenuto risulti conforme alle prescrizioni del presente disciplinare di gara, all'attribuzione dei punteggi secondo la formula prevista. Quindi alla formulazione della graduatoria finale mediante l'individuazione dei punteggi complessivi ottenuti dai concorrenti (somma dei punteggi degli elementi qualitativi e quantitativi). Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà all'esperienza di migioria (art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827) e all'eventuale sorteggio.

Alla individuazione di offerte eventualmente soggette a verifica di congruità ai sensi dell'art 97 co 3 del D.Lgs 50/2016, fermo restando quanto disposto dal comma 6 del citato articolo 97.

A trasmettere al Rup le risultanze di cui sopra al fine dei successivi adempimenti in materia di verifica/valutazione di congruità dell'offerta; l'eventuale verifica di cui sopra verrà svolta dal RUP con il supporto della Commissione Giudicatrice. Individuata la miglior offerta risultata congrua non si procederà a verificare eventuali ulteriori offerte.

Detto atto verrà pubblicato sul profilo del committente e comunicato ai concorrenti ai sensi dell'art 76 del D.Lgs 50/2016.

**In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l'effettuazione dell'offerta.**

In esito delle operazioni di gara la Commissione di gara trasmetterà la proposta di aggiudicazione al RUP per le verifiche di rito e la conseguente assunzione della determinazione di aggiudicazione .

Al termine della procedura l'Ente appaltante procede tempestivamente alle comunicazioni di cui all'art. **74, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.**

Una volta effettuate le verifiche previste dall'art. **32, comma 7 del D.Lgs 50/2016**, l'aggiudicazione allorché divenuta efficace, verrà comunicata a sistema ai non aggiudicatari e contestualmente sarà comunicato lo svincolo della cauzione provvisoria. Detta cauzione cessa automaticamente qualora l'offerente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi decorsi trenta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

## **SEZIONE V INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

1. La CUC dell'Acquese, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazioni, si riserva espressamente la facoltà di non aggiudicare la gara ex art95 comma 12 del D.lgs n.50/2016 e smi. In tal caso, i concorrenti partecipanti non potranno dar luogo ad alcuna pretesa di risarcimento a qualsiasi titolo. Si precisa che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione d'offerta.
2. Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:
  - in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

- in relazione alle offerte fino all’aggiudicazione;
  - in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta fino all’aggiudicazione.
3. Ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
    - alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte, ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
    - ai pareri legali acquisiti dall’Amministrazione per la soluzione di liti potenziali o in atto relative ai contratti pubblici.
    - A tal fine l’Amministrazione, consentirà l’accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte, che costituiscono, segreti tecnici o commerciali quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati in sede di dichiarazione, nonché quando tale dichiarazione manchi.
  4. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta adeguata, conveniente e non anomala.
  5. L’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 conforme allo schema tipo 1.2 del Decreto Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004 integrato con quanto previsto dal summenzionato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
  6. Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 sia sulla cauzione provvisoria che su quella definitiva.
  7. In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. Analoga procedura per il raggruppamento temporaneo di impresa la comunicazione recapitata all’operatore capogruppo si intende validamente resa a tutti gli altri operatori mandanti.
  8. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
  9. L’offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
  10. Il concessionario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto d’appalto ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010; l’inadempimento di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto.
  11. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto verrà stipulato, in forma pubblica amministrativa, entro il termine massimo di sessanta giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
  12. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
  13. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione

dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti pubblici ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 co. 4-ter del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori e procederà all'affidamento alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

14. L'organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. del Piemonte Corso Stati Uniti 45 Torino. I termini per la proposizione di eventuali ricorsi giurisdizionali sono stabiliti dal D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).
15. **INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.** Ai sensi dell'art.13 del Regolamento europeo n.679/2016, il Comune di Acqui Terme (anche come Comune capofila della CUC dell'Acquese) in qualità di Titolare del trattamento è tenuto a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali. protezione dei dati personali". Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi e di quanto disposto dal Regolamento europeo n.679/2016 entrato in vigore il 25/05/2018. Si informa che i dati relativi ai soggetti partecipanti di cui il Comune verrà in possesso, verranno trattati su supporti cartacei ed informatici esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con l'espletamento della procedura di gara ed ai fini della stipulazione del contratto, in caso di aggiudicazione. In particolare i dati relativi all'esistenza di precedenti penali o di procedimenti pendenti, verranno trattati al solo fine di valutare l'eventuale sussistenza delle cause di esclusione dalla gara di appalto di cui all'art. 80 Dlgs. n. 50/2016. I dati rilevanti ai fini dell'ammissione alla gara potranno essere altresì archiviati ed utilizzati in altri procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti dei soggetti cui si riferiscono. I dati medesimi potranno essere comunicati agli Enti competenti ai fini della verifica della veridicità delle autodichiarazioni rese, agli organismi cui compete la vigilanza sull'attività contrattuale dell'Amministrazione nonché ai soggetti cui debba essere riconosciuto il diritto di accesso alla documentazione di gara, nelle forme ed entro i limiti previsti dalla normativa in materia. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria essendo necessario ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara; pertanto la mancata comunicazione comporterà esclusione dalla gara medesima. I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato. Titolare del trattamento è il Comune di Acqui Piazza Levi 12 15011 Acqui Terme (AL).
16. **CONTROVERSIE.** Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario si applica l'articolo 205 del D. Lgs 50/2016. In caso di mancato accordo bonario, le controversie sono concluse in sede civile presso il competente Foro di Alessandria.

Costituiscono parte integrante del bando e del presente disciplinare di gara i relativi allegati alle cui indicazioni e prescrizioni gli operatori economici partecipanti devono attenersi.

Acqui T. 03/08/2021

LA RESPONSABILE DELLA CUC DELL'ACQUESE  
.....RAG. TRUCCO SILVIA

[Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., che attribuiscono pieno valore legale e probatorio]